SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 159° - Numero 85

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 12 aprile 2018** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 2018.

Scioglimento del Consiglio comunale di Mattinata e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Mattinata (Foggia) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 25 maggio 2014;

Considerato che all'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento del consiglio comunale e dispone il conseguente commissariamento dell'ente locale per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico e per assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2018;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Mattinata (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

La gestione del comune di Mattinata (Foggia) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott. Giuseppe Canale - viceprefetto;

dott.ssa Antonietta Lonigro - viceprefetto;

dott. Antonio Scozzese - dirigente II fascia Area I a riposo.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 19 marzo 2018

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MINNITI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2018
Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, Reg.ne succ. n. 652

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il comune di Mattinata (Foggia), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 25 maggio 2014, presenta forme d'ingerenza della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione, nonché il buon andamento ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Alla luce delle risultanze di un attento monitoraggio svolto nei confronti dell'ente, il Prefetto di Foggia, con decreto del 16 maggio 2017, successivamente prorogato, ha disposto l'accesso presso il comune *ex* art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli accertamenti di rito.

Al termine delle indagini effettuate, la commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, sulla scorta delle quali il Prefetto, sentito nella seduta del 21 dicembre 2017 il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del Procuratore Capo della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari e del Procuratore della Repubblica di Foggia, ha trasmesso l'allegata relazione in data 28 dicembre 2017, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti e indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'adozione del provvedimento dissolutorio di cui al menzionato art. 143.

I lavori svolti dall'Organo ispettivo hanno preso in esame la cornice criminale ed il quadro ambientale, nonché il complessivo andamento gestionale dell'istituzione locale con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori e le consorterie criminali, evidenziando come l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato nel favorire soggetti o imprese collegati direttamente o indirettamente ad ambienti malavitosi.

Il comune di Mattinata - centro turistico situato all'interno del parco nazionale del Gargano - insiste in un ambito territoriale caratterizzato dalla pervasiva ingerenza di agguerrite associazioni criminali, spesso in conflitto tra loro, strutturate essenzialmente su base familiare ed operanti in stretta sinergia con altri sodalizi radicati nelle aree limitrofe.

La criminalità garganica - connotata da un rigido codice di condotta interno e dalla propensione ad imporsi facendo uso di metodi particolarmente cruenti - ha nel tempo consolidato un capillare controllo del tessuto economico e sociale, anche a seguito di una lunga scia di efferati fatti di sangue e di episodi di c.d. lupara bianca, di cui recentemente si è registrata una recrudescenza in concomitanza con il riaccendersi della conflittualità tra le consorterie locali per il dominio del territorio.

In tale contesto, viene evidenziata la continuità che ha caratterizzato la conduzione dell'ente negli ultimi anni, atteso che ben quattro membri dell'attuale consiglio comunale, nonché il sindaco ed il vicesindaco hanno fatto parte dell'amministrazione eletta nel 2010.

Inoltre, diversi esponenti della compagine di governo e dell'apparato burocratico del comune - alcuni dei quali con pregiudizi di natura penale - annoverano frequentazioni ovvero relazioni di parentela o di affinità con persone controindicate o con elementi delle famiglie malavitose localmente egemoni.

Sono stati presi in considerazione anche gli atti intimidatori compiuti nei confronti del responsabile del settore polizia municipale, il quale ha più volte denunciato di avere subito danneggiamenti alla propria autovettura. Sottolinea peraltro il prefetto che il predetto responsabile ha omesso di sporgere denuncia contro un tentativo di incendio verificatosi ad agosto 2016 sempre ai danni dell'autovettura di sua proprietà.

La Commissione di indagine ha quindi esaminato l'attività gestionale dell'ente con specifico riferimento al settore degli affidamenti di lavori e servizi pubblici tradizionalmente esposto al rischio di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata.

Sotto questo profilo, assumono valore emblematico le vicende relative all'affidamento delle opere di realizzazione di un impianto sportivo aggiudicate a gennaio 2014, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 allora vigente, ad una società il cui socio ed amministratore unico ed il cui responsabile tecnico sono stretti parenti di un noto capoclan.

In particolare, le opere in argomento - che avrebbero dovuto essere terminate entro il primo settembre 2016 - ad oggi non sono state consegnate all'amministrazione comunale, risultando pertanto prive di certificazione di agibilità. Nondimeno, gli esiti dell'accesso hanno messo in luce che l'impresa affidataria, previa corresponsione di un corrispettivo, concede sistematicamente in uso l'impianto sportivo ai privati che ne facciano richiesta.

È altresì emerso che il comune non ha esperito alcun accertamento antimafia con riferimento alla società concessionaria la quale, in violazione delle previsioni contenute nel contratto di appalto, non ha attivato le prescritte coperture assicurative e non ha dato comunicazione all'ente dell'elenco dei propri dipendenti.

Viene parimenti stigmatizzata la circostanza che la durata della concessione per la gestione dell'impianto sportivo, che nel bando di gara era stata fissata in trent'anni, è stata elevata a quarant'anni in sede di aggiudicazione definitiva in contrasto con le disposizioni dettate dal richiamato art. 143 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Ulteriori anomalie sintomatiche di uno sviamento dell'agire amministrativo a vantaggio di ambienti controindicati sono state riscontrate in relazione alla gara informale mediante procedura negoziata per l'affidamento - limitatamente al periodo maggio-ottobre 2016 - del servizio di gestione delle aree di sosta e parcheggio a pagamento senza custodia nel centro urbano, avviata a marzo 2016 di quell'anno. Ed invero, con determina del successivo mese di maggio il servizio è stato aggiudicato ad un'impresa il cui amministratore unico, oltre ad avere pregiudizi di natura penale, annovera frequentazioni con pregiudicati locali. Inoltre, taluni dipendenti della ditta affidataria - che è stata l'unica partecipante alla gara - sono risultati vicini a personaggi di notevole spessore criminale ed hanno tratto vantaggio dall'organizzazione del lavoro adottata dalla ditta medesima.

Le verifiche poste in essere hanno inoltre fatto emergere che l'impresa aggiudicataria non ha mai versato il corrispettivo pattuito per la concessione del servizio e nondimeno solo successivamente all'insediamento dell'Organo ispettivo - precisamente a maggio 2017 - il comune ha dato impulso alla procedura finalizzata alla escussione della garanzia fideiussoria rilasciata dalla stessa impresa.

Sempre con riferimento al settore degli affidamenti di lavori e servizi comunali, il Prefetto fa menzione di un procedimento ad evidenza pubblica avviato con delibera di giunta di maggio 2016 per la concessione annuale del servizio di gestione di un'area destinata a parcheggio pubblico, sita in una località ad elevata vocazione turistica. Anche in questo caso alla procedura ha preso parte una sola ditta, già concessionaria del servizio nei due anni precedenti, il cui titolare è ritenuto contiguo ad un potente gruppo criminale.

Al riguardo, la Commissione di indagine ha rilevato gravi anomalie ed irregolarità. In particolare, la ditta affidataria — che ha ottenuto la concessione a seguito di un rialzo irrisorio — da ottobre 2015 risulta cancellata dall'elenco delle imprese iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e si è quindi aggiudicata il servizio in violazione della clausola del bando che riservava la partecipazione alla procedura alle sole ditte iscritte nel predetto elenco. Inoltre, relativamente al parcheggio di alcune categorie di veicoli, negli atti di gara è stata indicata una tariffa giornaliera più elevata rispetto a quella originariamente prevista nella citata delibera di giunta di avvio del procedimento, con conseguente vantaggio economico per l'impresa aggiudicataria, la quale non ha mai presentato la polizza assicurativa contro i danni a persone o cose richiesta dal bando né altra documentazione prescritta a pena di revoca della concessione.

Per l'espletamento del servizio, la stessa impresa, in aggiunta all'area destinata a parcheggio, ha di fatto impiegato il terreno di gioco di un campo sportivo limitrofo, utilizzandolo per la sosta di un numero di veicoli ben superiore a quello indicato nel bando di gara. Evidenzia altresì il Prefetto che, pur in mancanza di una nuova procedura ad evidenza pubblica, il titolare della ditta ha continuato a gestire il parcheggio in questione anche nel 2017, unitamente al familiare di un esponente apicale del gruppo criminale sopra menzionato assassinato nel 2007. È significativo che solo a luglio dello scorso anno — ad accesso già in corso — l'amministrazione comunale ha proceduto ad un sopralluogo, a seguito del quale il titolare della ditta concessionaria è stato sanzionato ai sensi dell'art. 7, comma 15-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Viene quindi segnalato che un chiosco bar collocato nell'area verde della villa municipale è gestito da una società titolare di una concessione all'occupazione di suolo pubblico rilasciata nel 1995, il cui amministratore unico è un consigliere comunale del quale è stata documentata la vicinanza ad un personaggio con pregiudizi penali legato alle consorterie locali. Sottolinea in proposito la Commissione di indagine che con determina dirigenziale di giugno 2017 la società in parola è stata autorizzata ad occupare una porzione aggiuntiva di suolo pubblico per l'installazione di servizi igienici, del tipo precario ed amovibile, a supporto del predetto chiosco bar. Nondimeno, nonostante tale incremento della superficie oggetto di occupazione, il canone concessorio è rimasto invariato.

Irregolarità altrettanto gravi e significative sono state rilevate con riferimento all'attività svolta da un'altra società - parimenti concessionaria di un chiosco bar sito in un tratto di arenile di proprietà comunale - di fatto gestita da un pluripregiudicato contiguo ad uno dei sodalizi territorialmente egemoni, il quale figura tra i dipendenti della società medesima formalmente amministrata da un suo stretto parente. Segnatamente, come è dato evincere dagli accertamenti posti in essere in sede ispettiva, nella stagione estiva dello scorso anno la società - che è solita noleggiare attrezzature da spiaggia agli avventori del chiosco in assenza della prescritta autorizzazione - ha organizzato eventi in difformità dal titolo concessorio rilasciato dal comune.

Riferisce poi il Prefetto che ad ottobre 2017, a seguito di un'attività di vigilanza ambientale sul territorio comunale, le Forze dell'ordine hanno verificato l'esistenza di un piazzale adibito a parcheggio e di altri manufatti realizzati in difetto dei necessari titoli abilitativi su un terreno posto all'interno dell'area protetta del Gargano, in cui si trovavano in sosta, tra gli altri, tre compattatori in uso alla ditta affidataria del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani di Mattinata. Nell'occasione, sono stati denunciati per abusivismo edilizio il proprietario del terreno ed il rappresentante legale dell'impresa che aveva in gestione il parcheggio, rispettivamente legati da stretti vincoli di parentela e di affinità ad un pluripregiudicato contiguo alla criminalità garganica, dipendente dell'impresa medesima. Al riguardo, viene sottolineato che l'amministrazione comunale, pur avendo ricevuto una segnalazione certificata di inizio attività ed una comunicazione di inizio lavori in ordine ai manufatti in argomento, è rimasta sostanzialmente inerte, omettendo di svolgere i dovuti controlli e di adottare i conseguenti provvedimenti sanzionatori. È altresì emerso che negli anni 2015 e 2016 alla menzionata impresa che gestiva il parcheggio abusivo sono stati assegnati in via diretta diversi lavori comunali in settori, quali la cura del verde pubblico, non compresi nella ragione sociale della stessa.

Tra le ditte destinatarie di affidamenti diretti nel settore della cura del verde pubblico nel periodo 2014 -2016 figurano altre società che annoverano tra i propri dipendenti o amministratori taluni soggetti vicini ad ambienti malavitosi per rapporti di parentela, affinità o frequentazione. Nello specifico, le risultanze dell'accesso hanno messo in luce che una delle imprese affidatarie ha sede presso l'indirizzo di residenza del sopra citato personaggio con pregiudizi penali legato alle consorterie locali, il quale nel 2012 ha ricoperto la carica di presidente del consiglio di amministrazione dell'impresa medesima.

In quel territorio assume rilevanza sintomatica la circostanza che il comune - pur avendo sottoscritto a marzo 2017 un protocollo di intesa finalizzato ad ampliare l'ambito di applicazione delle misure di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 - ha omesso di svolgere accertamenti antimafia con riferimento alle imprese esercenti attività particolarmente esposte al rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata quali strutture alberghiere, locali di pubblico intrattenimento e stabilimenti balneari.

Inoltre, su circa sessanta ditte iscritte nell'elenco dei fornitori dell'ente, soltanto tre sono risultate in possesso di certificazione antimafia e nessuna di quelle operanti nel settore del movimento terra è iscritta nell'elenco dei fornitori, prestatori ed esecutori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) gestito dalla Prefettura di Foggia.

Il Prefetto e la Commissione di indagine rilevano altresì che a maggio 2014 la giunta - in violazione della normativa di settore ed attingendo ad una pregressa graduatoria a tempo determinato approvata con determina dirigenziale di luglio 2013 - ha disposto l'assunzione in qualità di agenti di polizia municipale, limitatamente alla successiva stagione estiva, di un parente del menzionato pluripregiudicato contiguo alla criminalità garganica e del coniuge di un soggetto di cui sono state documentate frequentazioni con elementi delle consorterie locali. Nello specifico, l'amministrazione comunale ha proceduto all'assunzione delle medesime persone già reclutate a seguito della richiamata determina del 2013, confermandole anche per la stagione estiva del 2015.

Altra vicenda emblematica è quella relativa a due circoli privati titolari di autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande ed all'installazione di apparecchi da gioco lecito, notoriamente frequentati da soggetti controindicati, tra cui il capoclan di cui si è detto. In proposito, viene segnalato che a settembre 2017 un dipendente comunale è stato controllato all'interno di uno dei circoli in parola e che al momento del rilascio delle predette autorizzazioni l'amministrazione comunale ha omesso di effettuare la comunicazione di cui all'art. 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvedendo alla revoca delle stesse a seguito della motivata richiesta in tal senso da parte del Prefetto.

L'Organo ispettivo evidenzia infine che tra i fondatori di un'associazione costituita nel 2016 e beneficiaria di contributi comunali figurano uno stretto familiare del sopra indicato capoclan, un assessore ed il summenzionato consigliere comunale, del quale è stata documentata la vicinanza al più volte citato personaggio con pregiudizi penali legato alle consorterie locali.

Le circostanze, analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del Prefetto, hanno rivelato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Mattinata volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell'ente alla legalità.

Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Mattinata (Foggia), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 15 marzo 2018

Il Ministro dell'interno: MINNITI

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Foggia

Prot. n. 809/OPS/2017 (2) Foggia, 28 dicembre 2017

AL SIG. MINISTRO DELL'INTERNO
ROMA

OGGETTO: Comune di Mattinata. Relazione ai sensi dell'art. 143, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 come modificato dall'art. 2, comma 30, della Legge 15 luglio 2009, n. 94.

Con riferimento alla delega conferita con D.M. n. 17102/128/32 (4) del 28 aprile 2017, si comunica che la Commissione nominata con provvedimento nr. 18090 del 16 maggio 2017 per effettuare, presso il Comune di Mattinata, gli accertamenti previsti dall'art. 1, comma 4, D.L. n. 629/1982, convertito con L. n. 726/1982, ha depositato in data 24 novembre 2017, la propria relazione, che si trasmette unitamente alla documentazione alla stessa allegata.

Si precisa che su richiesta della stessa Commissione - insediatasi il 24 maggio 2017 - , il termine per l'espletamento delle attività di accertamento, fissato in 3 mesi decorrenti dalla data di insediamento, è stato prorogato, con provvedimento n. 29856 del 14 agosto 2017, di ulteriori 3 mesi.

Gli esiti dell'accesso sono stati esaminati dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica - integrato con la partecipazione del Procuratore Capo della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari e del Procuratore della Repubblica di Foggia- , sentito in data 21 dicembre 2017, che ha condiviso con lo scrivente le valutazioni che qui di seguito si rassegnano.

1. Il Comune di Mattinata –frazione di Monte Sant'Angelo fino al 1955- , annovera 6.313[1] abitanti, e si colloca nel Golfo di Manfredonia, nella zona sud-orientale del promontorio del Gargano, e quindi nel territorio del Parco Nazionale.

Il Sindaco e il consiglio comunale di Mattinata sono stati eletti in seguito alle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014. In quell'occasione è stato eletto alla carica di Sindaco OMISSIS , sostenuto da una lista civica, "OMISSIS".

L'esigenza di avviare accertamenti in ordine all'Amministrazione comunale di Mattinata è scaturita dagli approfondimenti informativi svolti dalle Forze di Polizia,

[1] Fonte ISTAT al 31.12.2016.

anche sulla base di esposti che segnalavano fatti e situazioni di possibile interesse, in relazione alla presenza, anche in quel territorio, della malavita organizzata.

Come noto l'anno 2017 è stato caratterizzato, in questa provincia, da un numero impressionante di omicidi. Alla data odierna si sono verificati ben 20 omicidi, 15 dei quali riconducibili alla criminalità organizzata. A questi va aggiunta la scomparsa di 2 persone, da ritenersi casi di "*lupara bianca*" .

Si tratta, come si è detto, di un dato davvero impressionante, anche se raffrontato con i dati, già rilevanti degli anni precedenti: infatti nel 2015 vi erano stati 11 omicidi e 14 nel 2016 (oltre a un probabile caso di "*lupara bianca*").

Una crescita esponenziale di fatti si sangue che consente di valutare appieno la pericolosità e la ferocia dei sodalizi mafiosi.

Certamente l'evento più eclatante è stato il gravissimo fatto di sangue avvenuto nelle campagne di Apricena il 9 agosto 2017, allorquando sono stati assassinati il pluripregiudicato ROMITO Mario Luciano - ritenuto al vertice dell'omonimo gruppo criminale egemone nella zona di Manfredonia (FG) e aree limitrofe– il cognato, DE PALMA Matteo, e i fratelli Luigi e Aurelio LUCIANI, questi ultimi estranei a contesti malavitosi, che sfortunatamente si trovavano sul luogo dell'agguato, il cui obiettivo era evidentemente lo stesso ROMITO.

La strage di Apricena si inquadra nel contesto della criminalità organizzata garganica che, al pari di altri sodalizi di stampo mafioso operanti nel vastissimo territorio di questa provincia, condiziona con la propria pervasiva presenza la vita delle comunità locali, in ragione della sua elevata capacità di intimidazione e di assoggettamento.

Le organizzazioni mafiose operanti in questa provincia sono dedite a delitti quali le estorsioni, il traffico di stupefacenti e, ovviamente, tendono a "risolvere" le situazioni di contrasto che inevitabilmente insorgono laddove si incrocino i contrapposti interessi, attraverso gravissimi fatti di sangue.

I vari sodalizi malavitosi sono distribuiti sul territorio in quattro macroaree: Foggia, Alto Tavoliere, Basso Tavoliere e Gargano. A queste, occorre ormai aggiungere una quinta area, ovvero quella di Vieste.

La "*Società Foggiana*" opera nel capoluogo e nei comuni del centro-nord della provincia ed è strutturata in "*batterie*" che fanno diretto riferimento a un nucleo di vertice costituito da personaggi carismatici del crimine locale, ciascuno a capo della rispettiva "*batteria*". Storicamente legata alla *"Società foggiana"* è la criminalità organizzata di San Severo, ovvero nell'area nord della provincia. La presenza dell'organizzazione si avverte soprattutto attraverso i numerosi attentati ai danni di attività commerciali, inquadrabili nella gestione del racket dell'estorsione.

Nell'area di Cerignola opera il clan "*Piarulli-Mastrangelo-Ferraro*", la cui esistenza è stata riconosciuta con sentenza passata in giudicato nell'ambito del c.d. processo "Cartagine".

Nel contesto garganico è radicato il "*Clan dei Montanari*", cui sono riconducibili numerosissimi fatti di sangue, verificatisi nel corso di decenni.

Si segnala infine la criminalità viestana, aggregato criminale inizialmente espressione del "Clan dei Montanari", resasi autonoma ad opera di NOTARANGELO Angelo, assassinato il 26 gennaio2015.

2. Il territorio di Mattinata si colloca pienamente, anche sul piano della "geografia" criminale, nell'area garganica ed è sulla criminalità garganica che occorre soffermarsi.

Il crimine organizzato garganico appare come una delle consorterie mafiose più potenti e agguerrite, cui sono riconducibili da decenni, numerosi, efferati fatti di sangue.

La mafia garganica si caratterizza per lo strettissimo rapporto col territorio, ove esercita un fortissimo potere di intimidazione, e ove vengono poste in atto attività illecite quali le estorsioni, il traffico di sostanze stupefacenti, l'usura.

Il "*Clan dei Montanari*", radicato nella cittadina di Monte Sant'Angelo, è nato come sodalizio a struttura familiare, divenendo noto in campo nazionale per la sanguinosa "*faida di Monte Sant'Angelo*", trascinatasi per anni tra gli appartenenti alle famiglie "OMISSIS" da un lato, e "OMISSIS" dall'altro.

Dalla metà degli anni '90, i "montanari" estendevano la loro influenza anche a Manfredonia, appoggiandosi alla storica aggregazione sipontina dei "OMISSIS", clan mafioso su cui occorre soffermarsi, per il ruolo centrale che ha svolto e svolge anche per quanto riguarda le dinamiche criminali di Mattinata.

Il clan OMISSIS ha, in effetti, costituito un punto di riferimento non solo per i OMISSIS, ma anche per noti esponenti della c.d. "Società Foggiana" e di altre consorterie attive in Puglia e in altre regioni. Si possono in particolare segnalare i rapporti con il clan "OMISSIS" di Taranto negli anni '90, e con esponenti apicali delle *'ndrine* calabresi del reggino (OMISSIS) sui quali ha riferito anche il collaboratore di giustizia OMISSIS: secondo le acquisizioni investigative vi sarebbe stata l'affiliazione, con il grado di *"Santista"*, di OMISSIS" e di 2 dei suoi figli, OMISSIS e OMISSIS, entrambi morti in agguati di chiaro stampo mafioso.

In questo contesto, il 23 giugno 2004, i Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia e della Sezione Anticrimine di Bari portavano a termine la più vasta operazione di contrasto alla criminalità organizzata garganica (c.d. "*ISCARO-SABURO*") con l'arresto di 99 persone in relazione a 22 omicidi, 4 tentativi di omicidio, estorsioni, rapine, porto e detenzione illegale di armi, associazione mafiosa. Nell'operazione venivano tratti in arresto, tra gli altri, il capostipite del clan OMISSIS ovvero OMISSIS" e i suoi figli, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, per associazione di stampo mafioso.

I conseguenti processi hanno trovato la loro definizione nei vari gradi di giudizio con 44 condanne, di cui 3 ergastoli, e l'affermazione della sussistenza dell'associazione mafiosa "Clan dei Montanari".

Questa importantissima operazione e gli esiti giudiziari che dalla stessa sono scaturiti, è di fondamentale importanza anche per quanto riguarda i successivi sviluppi criminali. In particolare, dagli esiti giudiziari dell'operazione "*Iscaro–*

Saburo", emergeva il ruolo dei fratelli OMISSIS e OMISSIS, non solo come soggetti collocabili nel contesto mafioso garganico, ma anche come "agenti provocatori" che avevano agito a discapito del gruppo OMISSIS.

Tale circostanza segnava l'avvio di una lunga serie di omicidi derivanti dalla contrapposizione tra il gruppo criminale dei OMISSIS e quello dei OMISSIS: i primi per vendicarsi dei OMISSIS, i quali, a loro volta, reagivano con altrettanti fatti di sangue.

Dal 2008 a oggi vi è stata con una sanguinosa serie di omicidi, consumati e tentati, nel più tipico copione della faida mafiosa. In particolare il 21 aprile 2009 veniva assassinato OMISSIS, elemento apicale dell'omonimo clan, e OMISSIS. Il 27.06.2010 si verificava l'omicidio di OMISSIS, figlio del defunto OMISSIS e il tentato omicidio di OMISSIS, all'epoca sorvegliato speciale di P.S.

La reazione dei OMISSIS si traduceva nell'assassinio dei componenti, anche di vertice, della famiglia OMISSIS.

Momento culminante di questa lunga catena di omicidi è certamente l'agguato di Apricena del 9 agosto 2017.

3. La situazione criminale in cui versa Mattinata non può che essere ricompresa nel contesto delle dinamiche mafiose che caratterizzano il Gargano.

Mattinata si colloca, infatti, in una sorta di "triangolo" sul promontorio del Gargano costituito insieme a Monte Sant'Angelo e Manfredonia.

Secondo le analisi riportate nell'ultima relazione D.I.A. (2° semestre 2016) "*nel triangolo di Monte Sant'Angelo-Manfredonia-Mattinata, le difficoltà del clan LI BERGOLIS, conseguenti alla detenzione dei suoi vertici, potrebbero aver rinvigorito i gruppi già organici al clan dei MONTANARI e ora guidati da figure di maggiore spessore criminale*". Inoltre, gli esiti dell'operazione *Ariete (*O.C.C.C. nr. 14666/15 RGNR e nr. 6771/16 RG GIP emessa il 29 ottobre 2016dal GIP presso il Tribunale di Foggia.) "*ha fatto luce su come l'assetto criminale del Gargano risenta e sia espressione anche della collaudata sinergia registratasi tra soggetti di Manfredonia, Monte Sant'Angelo e Mattinata*".

Le acquisizioni info-investigative confermano dunque che anche Mattinata si colloca a pieno titolo nel quadro della criminalità garganica.

La stessa relazione della D.I.A. "fotografa" tale valutazione, individuando, con il supporto di una cartina, proprio a Mattinata un gruppo "OMISSIS", così come nella vicina Manfredonia viene individuato OMISSIS, vicino al primo non solo geograficamente, ma soprattutto per i vincoli di carattere familiare e criminale, come si vedrà di qui a poco.

Il controllo del territorio di Mattinata, agevolato da un contesto omertoso, avviene attraverso il vincolo di appartenenza di numerosi affiliati e fiancheggiatori al principale gruppo operante nella zona, ovvero il "OMISSIS". In una posizione di vertice si colloca, appunto, OMISSIS. OMISSIS è figlio di OMISSIS, sorella del

defunto OMISSIS", capostipite del clan. Lo stesso era conosciuto come OMISSIS, in quanto originario del paese, un tempo ancora frazione di Monte Sant'Angelo.

I figli di OMISSIS, cugini di OMISSIS, sono OMISSIS e OMISSIS, entrambi assassinati in agguati di stampo mafioso, e infine OMISSIS.

OMISSIS è stato una figura di vertice della criminalità organizzata garganica, coinvolto in indagini della DDA di Bari, con numerosissimi precedenti penali, più volte arrestato e sottoposto alla sorveglianza speciale.

OMISSIS, unico superstite dopo l'assassinio dei fratelli OMISSIS e OMISSIS è un'altra figura di vertice della famiglia OMISSIS, con numerosi pregiudizi penali, più volte tratto in arresto.

Il clan OMISSIS è nella zona di Mattinata il punto di riferimento delle attività criminali organizzate e i relativi esponenti presentano un curriculum criminale di notevole spessore.

Figura di riferimento del contesto criminale garganico è, in Mattinata, il già citato OMISSIS, che, come evidenziato, è legato al clan OMISSIS anche da rapporti di parentela. Lo stesso è stato arrestato nell'ambito dell'Operazione "*Iscaro-Saburo*" e condannato dalla Corte di Assise di Appello a 2 anni di reclusione per sequestro di persona in concorso e lesioni personali. Sul suo conto figurano numerosi precedenti penali e/o di polizia. Più volte tratto in arresto e sottoposto alla sorveglianza speciale.

Unitamente al OMISSIS, le cronache, soprattutto giudiziarie, evidenziano tra i principali sodali gravitanti a Mattinata, OMISSIS, pluripregiudicato, più volte tratto in arresto.

Si segnala altresì OMISSIS. Il predetto annovera numerosi precedenti e pregiudizi penali. Appare significativa la circostanza che OMISSIS, il 24 settembre 2017, si è costituito ai Carabinieri di Manfredonia al termine di un lungo periodo di latitanza per sfuggire all'Ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa in data 14.07.2017, per tentata estorsione continuata[2].

Un altro personaggio di spicco della criminalità di Mattinata è OMISSIS: lo stesso è gravato da plurimi precedenti e/o pregiudizi penali, più volte tratto in arresto, ritenuto gravitante nel clan OMISSIS. Il predetto, in data 20.2.2014, è stato tratto in arresto in esecuzione ordinanza di custodia cautelare in carcere nr. 1459/14 RG. GIP per la violazione di cui all'art. 629 c.p. (estorsione), in concorso con OMISSIS e OMISSIS

[2] Nel testo del provvedimento spicca come la vittima, un cittadino tedesco originario di Monte Sant'Angelo che aveva acquistato una casa a Mattinata per trascorrervi le vacanze, era stata accompagnata dall'agente immobiliare presso l'abitazione del OMISSIS, dove questi gli era addirittura stato presentato come il "sindaco di Mattinata". Solo al termine dell'incontro, il malcapitato si era reso conto di non aver parlato con il vero sindaco, ma con un estorsore.

La conferma dello stretto legame, anche parentale, nel caso di OMISSIS, e criminale tra i OMISSIS e gli altri soggetti appena citati è confermato non solo dalle acquisizioni info-investigative, ma dalle vicende penali e processuali in cui sono stati coinvolti e che accomunano il loro percorso.

Infatti, già il 29 maggio 2004, nell'ambito dell'operazione ISCARO-SABURO, venivano tratti in arresto per il reato di associazione di stampo mafioso non solo tutti i fratelli OMISSIS, ma anche OMISSIS e OMISSIS.

Il 9 ottobre 2013, OMISSIS veniva arrestato in esecuzione di ordine di custodia cautelare per i reati di cui all'art. 2 L. 895/1967, Operazione "Età Moderna", in concorso, con OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS OMISSIS e OMISSIS. In quell'occasione OMISSIS si sottraeva alla cattura e veniva tratto in arresto solo il successivo 27 gennaio 2014.

Il 31 ottobre 2016, OMISSIS veniva nuovamente arrestato nell'ambito del procedimento penale n. 14666/16 RGNR unitamente, ancora una volta a OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, per i reati di cui agli artt. 628 C.P. (rapina), 648 C.P. (ricettazione), Armi ed evasione (operazione "ARIETE"). Nel corso dell'operazione sono state tratte in arresto 19 persone.

Questi dati appaiono sufficienti a dimostrare come il clan OMISSIS abbia, attraverso gli esponenti della criminalità appena citati, stretti legami con il territorio di Mattinata.

Una presenza criminale confermata dal fatto che dal 2000 a oggi la cittadina garganica è stata interessata da numerosi fatti di sangue, così come da casi di persone scomparse probabilmente per "*lupara bianca*".

Il comune denominatore è l'efferatezza, la ferocia, ma anche il senso di impunità, in quanto nei molti processi celebrati è stata l'omertà a condizionarne gli esiti: questi elementi caratterizzano i tipici contesti mafiosi.

Tra le persone coinvolte in questi fatti di sangue vi sono soggetti su cui la relazione rassegnata dalla Commissione di accesso si è più volte soffermata.

OMISSIS, subiva il 10.5.2011, a Mattinata un tentativo omicidio: mentre era in transito alla guida della propria autovettura veniva attinto da alcuni colpi di fucile cal. 12, caricato a pallettoni, che gli provocavano ferite plurime alla spalla ed alla mano sinistra.

Sempre a Mattinata, il 26.01.2016 due persone, con volto travisato e armate di un fucile d'assalto AK47 "Kalashnikov" e di un fucile cal. 12 a pompa, irrompevano all'interno di un circolo privato notoriamente frequentato con cadenza quotidiana da OMISSIS: il predetto riusciva a fuggire lanciandosi da una finestra posta nel retro del locale.

La quantità di omicidi, tentati e consumati, è ancora più impressionante se rapportata alla popolazione che, come si è detto, è di poco più di seimila persone.

Il clan OMISSIS ha una forza di intimidazione derivante da una condizione di assoggettamento interno ed esterno e di omertà, che gli viene riconosciuta nel territorio ed è subita come inevitabile sia dagli affiliati sia dalle vittime, anche

potenziali. Una criminalità agguerrita, violenta e sanguinaria, ben radicata sul territorio, coesa e potente, che incute timore e rispetto, capace di penetrare nel tessuto sociale ed economico.

4. Come già evidenziato nelle consultazioni elettorali del 2014 è stato eletto alla carica di Sindaco, OMISSIS, sostenuto dalla lista civica "OMISSIS", che prevaleva sulle altre tre liste – tutte civiche-, presentatesi alle elezioni.

Occorre evidenziare che i seguenti candidati –peraltro non eletti- risultavano avere collegamenti diretti, di affinità o parentali con soggetti a diverso titolo riconducibili ad ambienti criminali locali e della più estesa area garganica:

- OMISSIS, "OMISSIS" , nipote di OMISSIS;
- OMISSIS, "OMISSIS ",cugino dei sopracitati OMISSIS.
- OMISSIS, " OMISSIS", Presidente della cooperativa OMISSIS, costituita in data 9 maggio 2016, quindi durante la vigente consiliatura e inserita nell'elenco delle ditte del Comune. Lo stesso è coniugato con OMISSIS, figlia di OMISSIS , fratello di OMISSIS;
- OMISSIS, " OMISSIS ", sorella del già citato OMISSIS, elemento di spicco della criminalità garganica e legato al clan OMISSIS. La stessa è anche socia, unitamente alla madre, della " OMISSIS ", il cui amministratore unico è, appunto, OMISSIS. La stessa ha ricoperto la carica di segretaria del OMISSIS.

Dalle verifiche effettuate, circa la sussistenza di collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso ovvero su forme di condizionamento di amministratori o dipendenti del Comune di Mattinata, sono emersi gli elementi che qui di seguito si riassumono.

OMISSIS ha un fratello, OMISSIS, gravato da pregiudizi penali, più volte controllato con soggetti appartenenti alla criminalità locale.

OMISSIS, è coniugata con OMISSIS il quale è stato controllato con soggetti gravati da pregiudizi penali o di polizia tra i quali OMISSIS, titolare del circolo ricreativo "OMISSIS", notoriamente frequentato da pregiudicati, nei cui confronti, su richiesta dello scrivente, è stato emesso lo scorso ottobre un provvedimento di revoca dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande. Un altro soggetto è OMISSIS, coniugato con una agente di polizia locale assunta a tempo determinato proprio dal Comune di Mattinata.

OMISSIS, è figlio di OMISSIS, già dipendente dell'ufficio tecnico del Comune di Mattinata, controllato con soggetti gravati da pregiudizi penali, tra i quali OMISSIS, pluripregiudicato, legato al clan OMISSIS. OMISSIS è divenuto noto in seguito a

un'inchiesta televisiva nella quale aveva dichiarato l'inesistenza della mafia a Mattinata. [3]

OMISSIS, è nipote di OMISSIS, presidente del Consiglio di Amministrazione della OMISSIS", inserita nell'elenco delle ditte del Comune di Mattinata: il primo presidente della cooperativa è stato OMISSIS, pregiudicato, ritenuto legato al clan OMISSIS. Lo stesso OMISSIS è stato poi consigliere di amministrazione. Presidente del collegio sindacale era invece proprio OMISSIS, candidatosi nella lista, avversa al OMISSIS, "OMISSIS", a sua volta con vincoli parentali –per mezzo della consorte - con la famiglia mafiosa dei OMISSIS.[4]

Il padre, OMISSIS, Ispettore della Polizia di Stato, alla fine del mese di agosto 2015 veniva denunciato OMISSIS per violazione degli artt. 326 (rivelazione segreto d'ufficio), 346 (millantato credito), 338 (minaccia a corpo politico) e 610 C.P. (violenza privata) del codice penale. In ragione della predetta vicenda giudiziaria ne veniva disposto il trasferimento in un altro Commissariato.

OMISSIS, Consigliere di maggioranza, intrattiene rapporti di amicizia con OMISSIS: in particolare, i due venivano fotografati insieme al matrimonio di OMISSIS, pregiudicato, genero OMISSIS.

OMISSIS, è stato ritratto in compagnia di OMISSIS.

OMISSIS, ha pregiudizi penali. Il genero, OMISSIS, risulta frequentare noti esponenti della criminalità e annovera pregiudizi e precedenti penali, per violazione L. 376 / 2000 art. 9, e per furto; lo stesso veniva tratto in arresto per la violazione di cui agli art. 495 C.P., art. 640 C.P. (truffa), art. 73 D.P.R. 309/90 comma 1 bis (detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente) e art. 76 D.P.R. 445 / 2000. OMISSIS è inoltre cugino del noto pluripregiudicato OMISSIS, legato al clan OMISSIS. La madre è, infatti, zia di OMISSIS. La sorella, OMISSIS, è stata assunta dal Comune di Mattinata, a tempo determinato come agente di polizia locale.

I legami di OMISSIS con ambienti della criminalità trovava tragica conferma il 6 gennaio 2009, allorquando, proprio mentre si trovava in sua compagnia, il suo amico OMISSIS, veniva attinto da vari colpi d'arma da fuoco, decedendo sul posto.

---

[3] In seguito a tali dichiarazioni veniva diffuso in Mattinata un volantino, nel quale si denunciava che proprio OMISSIS, da circa 10 anni aveva abbandonato, come altri, un'abitazione sita in località Tagliata, in agro di Mattinata. Gli accertamenti esperiti hanno confermato che OMISSIS e altri soggetti hanno abbandonato le villette di proprietà, ubicate nella località precitata, dopo che erano state vandalizzate e saccheggiate da ignoti. La famiglia OMISSIS è proprietaria di alcuni terreni e masserie nelle immediate vicinanze.

[4] La società, che ha come attività prevalente la silvicoltura e altre attività forestali, ha effettuato lavori per conto del Comune, come, ad esempio, da contratto d'appalto del 29 ottobre 2015, per interventi di "*Valorizzazione turistico- ricreativa dei boschi in località Vergone del Lupo, mediante la realizzazione di percorsi naturalistici e ginnici*", in territorio di Mattinata.

OMISSIS, è sposato con OMISSIS, consigliere e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della OMISSIS, su cui si è già riferito.

OMISSIS, convive con OMISSIS, soggetto gravato da diversi precedenti penali e/o di polizia per lesioni personali; reati contro la moralità pubblica e buon costume; reati contro patrimonio; danneggiamento, reati contro la persona; detenzione abusiva di armi. Lo stesso è stato controllato con numerosi esponenti, anche di spicco, della criminalità organizzata. Il OMISSIS risulta ancora sposato con OMISSIS, sorella dei noti pregiudicati OMISSIS e OMISSIS legati al clan OMISSIS.

Una delle figlie, Angela, convive con OMISSIS pluripregiudicato, contiguo agli ambienti della criminalità organizzata.

5. La Commissione ha posto in evidenza alcuni elementi d'interesse anche per quanto riguarda i dipendenti comunali.

OMISSIS, è stato deferito in stato di libertà per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, falsità in scrittura privata, usurpazione invasione di terreni o edifici.

OMISSIS, è zio del già citato OMISSIS, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in quanto indagato per il tentato omicidio di OMISSIS, unitamente a OMISSIS: lo stesso è legato alla famiglia OMISSIS in quanto convive con OMISSIS, figlia di OMISSIS, sorella di OMISSIS e OMISSIS.

OMISSIS, è stato più volte deferito per i reati di abuso d'ufficio

OMISSIS, è stato deferito per abuso d'ufficio e per reati ambientali.

OMISSIS, è sposato con OMISSIS, cugina di primo grado di OMISSIS, esponente di spicco della criminalità organizzata e reggente dell'omonimo clan operante in Vieste, assassinato in un agguato di stampo mafioso il 26 gennaio 2015.

OMISSIS è coniugato con OMISSIS, il cui fratello, OMISSIS, convive con OMISSIS, sorella del noto pregiudicato OMISSIS

OMISSIS, annovera pregiudizi per reati contro la persona e per sequestro di persona a scopo di rapina.

OMISSIS, in più occasioni ha sporto denunce contro ignoti per diversi danneggiamenti patiti alla propria autovettura,senza tuttavia fornire alcun elemento utile a comprenderne le motivazioni. Da sottolineare che non ha sporto denuncia per il tentativo di incendio, sempre dell'auto, subito la sera del 31.08.2016.

OMISSIS il 19.9.2017 veniva controllato unitamente ad altri soggetti all'interno del circolo ricreativo denominato "OMISSIS" sito in Mattinata OMISSIS, notoriamente frequentato da pregiudicati.

Per completezza si segnala che presso la ditta OMISSIS, svolge attività lavorativa, dal mese di ottobre 2014 (data di aggiudicazione) ad oggi, OMISSIS, moglie di OMISSIS, pluripregiudicato, sul quale si avrà modo di ritornare.

Risulta inoltre che presso il Comune, fino al 31 maggio 2017, erano impiegati quali L.S.U. OMISSIS, e OMISSIS.

OMISSIS risulta destinatario di vari richiami/esortazioni a firma del responsabile del Terzo Settore per irregolarità nella marcature del cartellino segnatempo. Lo stesso è stato arrestato nel 2005 dai Carabinieri di San Giovanni Rotondo unitamente a 40 persone per spaccio e traffico di sostanze stupefacenti e risulta contiguo alla criminalità Manfredoniana – Mattinatese.

In data 28.06.2017, la Giunta Comunale di Mattinata ha disposto la non prosecuzione del progetto per utilizzo di lavoratori socialmente utili, dopo vent'anni, e comunque solo successivamente all'inizio delle attività di accesso.

6. La Commissione si è ampiamente soffermata sulla vicenda relativa all'affidamento dei lavori per la realizzazione e alla successiva gestione di impianti sportivi in zona Concezione.

L'avvio della realizzazione dell'opera risale al 2006, allorquando il Comune, fruendo di un contributo statale di € 200.000,00 destinato però ad "arredo urbano", decideva di costruire un impianto sportivo, dapprima in zona Madonna Incoronata, poi in zona Concezione.

Con successiva delibera di giunta n. 233 del 18 dicembre 2012, il progetto esecutivo dell'impianto sportivo in zona Concezione finiva per ammontare a € 609.000,00 e se ne disponeva la realizzazione attraverso il sistema della concessione dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 143 D. Lgs. 163/2006 allora vigente.

Nel bando e nel disciplinare di gara, approvati con determina n. 75 del 30.4.2013, la durata della concessione era fissata in 30 anni dalla stipula dell'atto, come peraltro previsto dal citato art. 143, al 6° comma.

Singolarmente entro la scadenza prestabilita perveniva un'unica offerta, fatta dalla ditta OMISSIS.

OMISSIS ha come socio unico e amministratore unico OMISSIS. Responsabile tecnico è OMISSIS, padre di OMISSIS.

Appare rilevante la circostanza che OMISSIS e OMISSIS sono, rispettivamente, fratello e nipote del pluripregiudicato OMISSIS esponente di spicco della criminalità di Mattinata, e nipote di OMISSIS capostipite del noto clan mafioso.

La Commissione non ha rinvenuto agli atti alcuna certificazione antimafia, né alcuna richiesta relativa a questa ditta.

Il 10.1.2014, con determina n. 6, la gara veniva aggiudicata definitivamente: tuttavia nello schema di contratto approvato era previsto, singolarmente, un innalzamento della durata della concessione da anni 30 ad anni 40, senza alcuna motivazione, in contrasto con quanto precedentemente stabilito e con quanto previsto dal ripetuto art.143, comma 6, del Codice degli Appalti all'epoca vigente. Peraltro non risultava nemmeno formalmente rispettato il dettato del successivo comma 8, che pur consentendo la possibilità di una diversa durata della concessione lo subordinava alle condizioni di equilibrio economico-finanziario degli investimenti del concessionario ivi meglio specificati.

Come evidenziato dalla Commissione la stazione appaltante ha concesso all'unico partecipante alla gara un incremento immotivato e imprevisto della durata del contratto, in violazione delle regole di *par condicio* tra i potenziali concorrenti alla procedura.

Ulteriori criticità sono state riscontrate anche per quanto riguarda la successiva gestione del rapporto contrattuale. in particolare l'ultimazione dei lavori, fissata per il 01.09.2016, non è stata rispettata.

Nonostante i lavori non siano terminati, né, quindi, consegnati, è stato accertato che questo risulta in funzione, e presso di esso vengono giocate partite di calcetto, già dalla scorsa estate.

7. La Commissione ha riferito sull'affidamento delle aree da destinare a sosta e parcheggio a pagamento senza custodia nel centro urbano di Mattinata alla ditta OMISSIS, unica partecipante alla procedura di gara, che offriva un'offerta pari allo 0,50%.

Il titolare della ditta, gravato da pregiudizi penali, si accompagna a soggetti pregiudicati della zona di Cerignola.

Tra i dipendenti della OMISSIS si segnalano:

- OMISSIS, madre della convivente del pluripregiudicato OMISSIS, cui il Comune ha attribuito la qualifica di "ausiliario del traffico";
- OMISSIS, soggetto più volte controllato in compagnia di diversi esponenti della criminalità. Lo stesso è padre di OMISSIS, convivente del noto pregiudicato OMISSIS, elemento di spicco della criminalità, legato al clan OMISSIS.

La Commissione di accesso ha posto in evidenza varie criticità nella gestione dell'appalto e, in particolare, la mancata riscossione, da parte dell'Amministrazione comunale, delle somme dovute per la concessione del servizio.

È stato inoltre evidenziato il mancato impiego di un numero adeguato di unità addette. Infatti, erano state formate ed era stata conferita la nomina di ausiliario del traffico ad altre 3 persone, che tuttavia non prestavano effettivamente servizio. Per tali ragioni è stato espresso l'avviso che siffatta situazione abbia costituito un vantaggio per il privato, per l'immediato guadagno a fronte di modesti costi per il personale e, per i due soggetti anzidetti –contigui ad ambienti della criminalità organizzata, che hanno effettivamente prestato attività lavorativa.

La Commissione si è altresì soffermata sul servizio di gestione e custodia veicoli nell'area di parcheggio in località"Agnuli", su un'area di proprietà comunale, affidato alla ditta OMISSIS Lo stesso, unico partecipante alla procedura di gara, offriva un rialzo puramente simbolico, pari a € 1.

OMISSIS è ritenuto, da sempre, contiguo alla famiglia mafiosa OMISSIS, che a sua volta è legata ai OMISSIS e ai OMISSIS.

La Commissione ha messo in evidenza che la tariffa stabilita con determina dirigenziale per il parcheggio per la sosta giornaliera di autobus, camper e simili è

stata fissata in € 10,00 rispetto ai 7,00 riportati nella delibera di Giunta n.95 del 19 maggio 2016, richiamata nel provvedimento dirigenziale. Tale importo era stato riportato anche nel bando di gara.

In tutta l'area portuale sono presenti attività commerciali riconducibili alla famiglia OMISSIS, in particolare nell'area circostante il parcheggio Agnuli, dove opera come parcheggiatore, con lo stesso OMISSIS, OMISSIS.

Tornando alla procedura di gara appena illustrata, si rileva anche che, per l'anno 2016, non risulta agli atti l'aggiudicazione definitiva, né la sottoscrizione del contratto, nonostante il disciplinare 2016 prevedesse, in caso di mancata stipula nel termine stabilito la non aggiudicazione dell'appalto e l'attivazione della procedura per l'incameramento del deposito cauzionale provvisorio.

Ma l'aspetto davvero "interessante" è che, dalla visura camerale, emerge che nel 2016, l'impresa individuale OMISSIS risultava cancellata 9 ottobre 2015, ed era dunque inattiva.

Nell'area di parcheggio in località "Agnuli", secondo il bando, sarebbe possibile parcheggiare nr. 85 automezzi, ma, di fatto, viene consentita la sosta di un numero ben più consistente di autoveicoli (almeno 200), con introiti quindi superiori rispetto a quelli preventivati. Infatti, è prassi utilizzare anche il terreno di gioco dello stadio quale area supplementare di parcheggio.

Anche nel precedente anno 2015, previa delibera di Giunta nr. 115 del 26.05.2015, con determina nr. 9 del 16.06.2015, era stata affidata, in via provvisoria, la concessione del servizio, alla ditta OMISSIS, unico offerente con un rialzo di 2 euro su una base di gara di € 2.448,00. La concessione risulta affidata anche nel 2014.

Per l'anno 2017 l'amministrazione non ha indetto il bando per la concessione del servizio. Tuttavia OMISSIS ha continuato nella gestione, non autorizzata, della area di parcheggio, insieme a OMISSIS, zio paterno di OMISSIS, assassinato a colpi d'arma da fuoco nel 2007 proprio in quell'area.

Un unico verbale è stato redatto dal Comando di Polizia Municipale per esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore in data 25 luglio 2017 quindi dopo l'insediamento della Commissione di accesso-, nei confronti del OMISSIS: il trasgressore, al momento della contestazione, ha dichiarato "*sono in attesa dell'autorizzazione comunale come tutti gli anni*".

L'esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore su suolo comunale è stata ulteriormente confermata il successivo 20/08/17, da personale della Stazione dei Carabinieri di Mattinata, su segnalazione di un privato cittadino. Venivano trovati sul posto OMISSIS, OMISSIS, intenti nell'attività di parcheggiatori abusivi.

Dalle informazioni acquisite dai Carabinieri, risulta che i titolari di un vicino ristorante e di una struttura ricettiva hanno dichiarato di aver sottoposto al Sindaco la problematica dei parcheggi, senza trovare una soluzione.

8. La Commissione ha riferito che, sempre in località "Agnuli", su suolo comunale insiste una struttura adibita a Chiosco/Bar, affidata a OMISSIS. Lo stesso è titolare di

una concessione rilasciata anni addietro, ed è ritenuto soggetto contiguo agli ambienti della criminalità organizzata locale, più volte arrestato e con diversi pregiudizi penali, controllato con molti soggetti gravitanti negli ambienti della criminalità.

OMISSIS è imparentato con esponenti mafiosi di rilievo. Lo stesso è, infatti, cugino di OMISSIS, suocera di OMISSIS legato al clan OMISSIS. La defunta moglie, OMISSIS, era cugina del noto pluripregiudicato OMISSIS, legato al clan mafioso OMISSIS. La stessa era inoltre cugina del pregiudicato OMISSIS, ucciso a Monte Sant'Angelo nel mese di marzo 2017.

Il 19 agosto 2007 la roulotte di OMISSIS, posizionata in località Agnuli veniva attinta da numerosi colpi d'arma da fuoco. Nella circostanza decedeva OMISSIS, mentre restavano feriti OMISSIS e lo stesso OMISSIS, rispettivamente cugino e zio della vittima.

Questo gravissimo fatto di sangue appare sufficiente per intuire come anche OMISSIS sia soggetto gravitante negli ambienti della criminalità organizzata locale.

Un altro esercizio commerciale denominato OMISSIS, sito nella zona è riconducibile a OMISSIS, titolare della ditta omonima, che stipulava un contratto d'affitto di ramo d'azienda con OMISSIS (figlio del già citato OMISSIS). Il marito della stessa, OMISSIS, è stato controllato in compagnia di OMISSIS, pluricensurato, legato al clan OMISSIS operante nel territorio di Monte Sant'Angelo e Manfredonia.

Il chiosco nell'area verde della Villa comunale è gestito dalla società OMISSIS, di OMISSIS. Lo stesso è stato notato in compagnia di OMISSIS, esponente della criminalità.

Il chiosco/bar in località "Punta Grugno", agro di Mattinata, è in concessione alla società OMISSIS. La stessa dispone della concessione demaniale marittima, di un tratto di arenile sul quale installare una struttura da destinare a chiosco Bar e servizi. Il chiosco/bar è in realtà gestito dal figlio di OMISSIS, ovvero il ben più noto pluripregiudicato OMISSIS, che è anche dipendente della OMISSIS.

Il locale è frequentato da soggetti pregiudicati, nonché da appartenenti alle precedenti Amministrazioni comunali e a parenti di componenti dell'attuale.

In data 8 agosto 2017, la società di OMISSIS veniva autorizzata a svolgere manifestazioni a tema, nel periodo dall'8 agosto al 7 settembre 2017, con la possibilità di occupare un'area demaniale marittima. È stato tuttavia accertato che il chiosco/bar in realtà è stato usato per realizzare serate danzanti sulla spiaggia.

OMISSIS ha inoltre acquistato, per il tramite della già citata OMISSIS, un terreno immediatamente a ridosso dell'arenile, in corrispondenza del chiosco, utilizzato come parcheggio a pagamento per i frequentatori del chiosco stesso, ai quali fornisce, a noleggio, anche lettini e sedie sdraio. Per quest'ultimo servizio (noleggio attrezzature da spiaggia) non risulta esservi alcuna autorizzazione.

9. Un episodio particolarmente significativo, segnalato dalla Commissione si è verificato il 24 ottobre 2017, allorquando i Carabinieri Forestali accertavano che su un'area, ricadente all'interno del Parco Nazionale del Gargano, insistevano opere

abusive, e vi si svolgeva, sempre abusivamente, attività di parcheggio. In effetti, nella predetta area erano parcheggiati, a titolo oneroso, oltre ad altri mezzi, tre compattatori della OMISSIS, società appaltatrice del servizio di raccolta dei rifiuti, quotidianamente impiegati nel Comune di Mattinata.

Nell'occasione venivano denunciati OMISSIS proprietaria del terreno, e il marito, OMISSIS, legale rappresentante della OMISSIS, che gestisce il parcheggio abusivo, quali realizzatori delle opere. I predetti sono, rispettivamente, figlia e genero del noto pregiudicato OMISSIS.

Lo stesso OMISSIS, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari dal 6 luglio 2017, risultava assunto dalla OMISSIS dal 28 aprile 2015, con rapporto di lavoro part- time, rinnovato dal 25 settembre 2017 in contratto full- time.

L'accertamento ha consentito di riscontrare anche che l'Ufficio comunale competente, pur essendo a conoscenza della presenza del parcheggio e delle opere realizzate, non ha svolto nessuna attività di vigilanza urbanistica e amministrativa, atta a sospendere i lavori o a ripristinare lo stato dei luoghi.

La OMISSIS è stata costituita poco dopo le elezioni comunali, ovvero il 24 giugno 2014, ed ha come attività prevalente "Autoparcheggio a cielo aperto."

La Commissione ha tuttavia accertato il ripetuto affidamento di incarichi, che peraltro poco hanno a che vedere con la sua ragione sociale, alla OMISSIS, soprattutto nel settore della manutenzione del verde. Inoltre, in occasione delle consultazioni referendarie dello scorso anno, la ditta è stata incaricata di predisporre gli spazi e i seggi elettorali, e addirittura, ha provveduto a trasportare le schede in Prefettura.

Gli interventi di valorizzazione turistico - ricreativa dei boschi in località "Vergone del lupo" sono stati affidati alla OMISSIS, il cui presidente, OMISSIS, è zio OMISSIS.

Dalla visura storica risulta che fino al febbraio 2015 nella compagine sociale, era presente anche come presidente del consiglio di amministrazione, OMISSIS, soggetto ritenuto legato al clan OMISSIS. Infatti, sin dalla giovane età il OMISSIS intrattiene rapporti con persone legate al clan OMISSIS, in particolare, unitamente ad altri correi, si occupava del contrabbando di sigarette che giungevano presso le coste di Mattinata e di Manfredonia, mercato illecito che negli anni '90 era controllato dal clan OMISSIS. OMISSIS è stato più volte controllato con soggetti pregiudicati o comunque gravati da pregiudizi di polizia, anche gravitanti negli ambienti della criminalità organizzata.

L'uscita dalla compagine societaria di OMISSIS è immediatamente precedente alla procedura di affidamento dei lavori in parola, e rendeva così possibile il rilascio di una comunicazione antimafia liberatoria, una delle pochissime, richieste dal Comune.

La società ha effettuato altri lavori per conto del Comune.

I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde nel periodo 2014/2016 sono stati in genere eseguiti mediante affidamento diretto, per importi inferiori al valore di € 40.000, quasi esclusivamente alla già citata OMISSIS, alla OMISSIS, e alla OMISSIS.

Anche nella compagine sociale della OMISSIS – costituita il 26 aprile 2012-, figurava al principio, così come nella OMISSIS quale presidente del consiglio di amministrazione, il noto OMISSIS: inoltre la sede coincide proprio con l'abitazione dello stesso OMISSIS. Il vice presidente è il già citato OMISSIS, genero del consigliere di maggioranza OMISSIS.

L'attuale amministratore unico, OMISSIS, è incensurato, ma è stato controllato con soggetti gravati da pregiudizi penali o di polizia.

Per quanto sopra esposto e dagli accertamenti esperiti, la Commissione ha dedotto che non si può escludere che OMISSIS sia solo un prestanome della OMISSIS, e che il vero gestore della predetta società sia in realtà OMISSIS, che, giova ricordarlo, risiede, vivendoci con la moglie, proprio ove la società ha sede.

Ciò troverebbe conferma anche da accertamenti esperiti su un profilo face book, laddove il numero telefonico indicato, relativo alla cooperativa in parola, è appunto quello in uso a OMISSIS.

La OMISSIS ha come amministratore unico OMISSIS: alle dipendenze dell'azienda hanno lavorato OMISSIS e OMISSIS, rispettivamente cugino e zio materno di OMISSIS, entrambi gravati da pregiudizi penali.

OMISSIS è anche cugino di primo grado dei fratelli OMISSIS e OMISSIS, noti esponenti di spicco della criminalità garganica e legati al clan OMISSIS. La moglie, OMISSIS, è sorella di OMISSIS, coniugata con il predetto OMISSIS;

Attualmente OMISSIS è dipendente della OMISSIS, la quale si occupa dello smaltimento dei rifiuti per il Comune di Mattinata.

Le ditte OMISSIS e OMISSIS, sono state anche interessate per interventi sul cimitero e su aree a verde.

La Commissione ha posto in evidenza che le ditte invitate per questi interventi siano sempre le stesse, gli importi siano sempre sotto la soglia dei 40.000 euro e, in ultimo, che queste poche ditte sono riconducibili a soggetti controindicati, che in tal modo rafforzano il proprio stato, radicano la loro presenza nei rapporti con la pubblica amministrazione, conquistando un consenso sociale non più legato solo all'intimidazione, ma anche alla capacità di corrispondere a esigenze della collettività.

10. Irregolarità sono state riscontrate anche nella procedura di assunzione a tempo determinato di agenti della polizia municipale. Una degli assunti, OMISSIS, è sorella di OMISSIS pluripregiudicato e genero del OMISSIS. La stessa è anche cugina del pluripregiudicato OMISSIS, legato al clan OMISSIS.

Un'altra assunta, OMISSIS, è coniugata con OMISSIS, gravato da pregiudizi penali, più volte controllato con soggetti con precedenti o pregiudizi penali o di polizia, tra i quali spiccano OMISSIS OMISSIS.

11. Altre due vicende significative, ampiamente descritte nella relazione, riguardano due circoli, nei cui confronti questa Prefettura, ai sensi dell'art. 19, comma 4, D.P.R. n. 616/1977, ha chiesto e ottenuto la revoca delle relative autorizzazioni:

- Il circolo ricreativo OMISSIS;
- OMISSIS

In particolare, per quanto riguarda il Circolo OMISSIS è emerso che il titolare, OMISSIS, annovera precedenti per furto di auto, violazione esercizio di giuochi d'azzardo; e art. 110 comma 5 del R.D. 773/1931(T.U.L.P.S. disposizioni inerenti le sale da gioco - apparecchi e congegni automatici).Lo stesso è stato controllato con diversi soggetti gravati da precedenti penali e/o di polizia. Dagli accertamenti esperiti e da indagini pregresse risulta che OMISSIS è "vicino" a OMISSIS

Proprio la notoria presenza del OMISSIS ha fatto si che la sera del 26.1.2016 si verificasse un'incursione armata in cui due persone, travisate e armate di fucile d'assalto AK47 e di un fucile a pompa, irrompessero nel circolo alla ricerca dello stesso OMISSIS. Per sua fortuna lo stesso non veniva individuato tra i numerosissimi avventori, così evitando l'ennesimo spargimento di sangue.

Come si è detto, su richiesta di questa Prefettura, in data 15.07.2016 sono stati revocati i titoli autorizzatori per la somministrazione di alimenti e bevande, nonché per apparecchi da gioco leciti.

Tuttavia è emerso che proprio nello stesso sito è stato aperto un nuovo esercizio, ovvero il Bar OMISSIS il cui giovane titolare, OMISSIS, è figlio dell'ex titolare del circolo, ovvero dello stesso OMISSIS.

Secondo le valutazioni info-investigative, è verosimile che entrambi i OMISSIS siano prestanome di OMISSIS che, a causa dei gravi precedenti penali, non potrebbe gestire direttamente un esercizio pubblico.

Anche per il Circolo privato denominato OMISSIS quest'Ufficio, con nota del 17/10/2017 ha chiesto e ottenuto dal Comune di Mattinata, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del D.P.R. n. 616/1977, la revoca della licenza e dell'Autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande rilasciata in data 19/04/2016.

Il segretario del circolo, OMISSIS, è il figlio del più volte citato pluripregiudicato OMISSIS.

Dalle verifiche condotte dai Carabinieri è emerso che tra gli iscritti vi sono soggetti con pregiudizi penali e altri con svariati pregiudizi di polizia. Nel circolo è anche avvenuto un episodio inquietante il 27 giugno 2016: quel giorno OMISSIS, soggetto con pregiudizi di polizia, veniva visto entrare nel circolo. Una volta uscito dal circolo, il giovane scompariva e, gli inquirenti non escludono che si tratti di un caso di "lupara bianca".

Le due vicende appena esposte denotano certamente il clima che connota la realtà della cittadina garganica.

Non può che condividersi la valutazione della Commissione di accesso, circa il carente controllo da parte del Comune, che è intervenuto solo a fronte delle richieste di quest'Ufficio, senza esercitare alcun tipo di intervento pur essendo evidentemente notoria la natura di questi circoli. Emblematico è certamente il fatto che, addirittura, OMISSIS, sia stato controllato il 19 settembre 2017, all'interno di uno di questi circoli,

senza evidentemente esercitare le funzioni che pur dovrebbero essere proprie del ruolo rivestito.

12. Un altro aspetto di rilievo, è il carente utilizzo, da parte del Comune, degli strumenti di prevenzione offerti dalla normativa in materia di comunicazioni e informazioni antimafia.

Delle ditte presenti nell'elenco di fornitori per i vari settori, prodotto dall'Ufficio Tecnico Comunale, solo 3 su circa 60 sono in possesso di certificazione antimafia, una delle quali richiesta dal comune di Monte Sant'Angelo.

Nessuna delle 5 ditte del settore movimento terra risulta iscritta nella WHITE LIST della Prefettura.

Peraltro, agli atti della Prefettura non risulta presentata alcuna richiesta di informazione antimafia, ai sensi degli articoli 84 e 91 del Codice Antimafia per attività sensibili quali strutture turistico- alberghiere, esercizi di locali di pubblico intrattenimento (sale da ballo, discoteche, sale da gioco, impianti sportivi ecc...), attività relative alla balneazione e agli stabilimenti di bagni: questo aspetto appare altrettanto rilevante, se si considera che l'Amministrazione aveva sottoscritto in data 31 marzo 2017, - unitamente a diversi altri Comuni- uno specifico Protocollo di Intesa per estendere le misure più rigorose e stringenti previste dal citato art. 91 del Codice Antimafia alle attività esposte a rischio infiltrazione.

Un'altra vicenda d'interesse è quella relativa alla Pro Loco di Mattinata, costituita nel 2016 tra 52 soggetti. Tra questi OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, fratello del noto pluripregiudicato OMISSIS. Inoltre, con delibere di Giunta n. 112 del 30-06-2016, 105 del 27-06-2016, 90 del 6-05-2016 sono stati erogati alla predetta Associazione contributi pari a 27.000 euro.

13. Gli elementi informativi raccolti dalla Commissione di accesso e qui sinteticamente esposti, consentono di delineare un quadro della situazione sicuramente significativo.

Mattinata, al pari di altri centri garganici, risente della presenza della mafia garganica, attraverso esponenti di rilievo del clan OMISSIS, primo fra tutti OMISSIS, ma anche altre figure di rilievo, quali OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS.

Questa presenza si è manifestata e continua a manifestarsi attraverso fatti criminosi eclatanti, quali gli omicidi o i casi di persone scomparse, vittime con tutta probabilità della c.d. "*lupara bianca*".

Ma un'altra forma, attraverso cui si manifestano gli interessi malavitosi, ben visibile e percepibile per i poco più di 6.000 abitanti della cittadina garganica, è la presenza diretta o indiretta dei predetti esponenti della criminalità organizzata in svariate attività economiche.

Parimenti visibile e percepibile nella pubblica opinione di un centro di così modeste dimensioni è il fatto che queste attività economiche, come descritto dalla Commissione di accesso, non potrebbero certamente essere gestite se non vi fosse da

parte dell'Amministrazione comunale, quanto meno una "disattenzione" nell'esercizio delle proprie attribuzioni.

È ben noto che la presenza delle organizzazioni mafiose grava pesantemente sulla vita sociale e politica delle comunità, con intrecci che possono limitarsi anche al semplice condizionamento laddove si registri una "tolleranza" o una "inerzia" da parte delle Amministrazioni locali nei confronti di certe condotte o attività: queste inerzie non comportano evidentemente una partecipazione attiva da parte degli amministratori o dei funzionari comunali alle attività, apparentemente lecite, delle organizzazioni mafiose, ma non per questo sono meno rilevanti, poiché su queste inerzie o su queste tolleranze si radica nella pubblica opinione locale la percezione della impunità e addirittura della inattaccabilità delle organizzazioni mafiose.

Tale appare appunto il caso di Mattinata.

La Commissione ha fornito un copioso materiale informativo in ordine ai collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata ovvero su forme di condizionamento di amministratori o dipendenti del Comune di Mattinata.

È un dato di fatto che soggetti –anche di un certo rilievo politico- contigui, anche per motivi di parentela, con ambienti della criminalità organizzata si sono candidati nelle passate elezioni amministrative.

Né appare rilevante il fatto che gli stessi non siano risultati eletti, posto che, come pure ampiamente descritto nella relazione, gli interessi diretti o indiretti di OMISSIS, OMISSIS e di altri sodali del clan mafioso non sono stati certamente intaccati, in una linea di continuità con il passato.

Il dato impressionante è certamente rappresentato dal fatto che in *tutte* le ditte o nelle vicende amministrative oggetto di disamina, ampiamente descritte, si registra, quale denominatore comune, la presenza, diretta o indiretta, degli esponenti della criminalità organizzata più e più volte citati, o di persone a loro vicine.

Si percepisce, dall'esame della relazione una sorta di logica "spartitoria" tra i vari soggetti contigui o organici alla criminalità organizzata. Logica che non esclude ovviamente i parenti. Basti pensare alla madre e al padre delle conviventi, rispettivamente, di OMISSIS e di OMISSIS, entrambi assunti, quali ausiliari del traffico, dalla ditta OMISSIS, appaltatrice del Comune.

Un altro caso inquadrabile in "quella" logica è la vicenda delle strutture sportive, la cui protagonista è una ditta appartenente a stretti congiunti dello stesso OMISSIS. E, ancora, i parcheggi e i chioschi in località"Agnuli", gestiti in una sorta di monopolio da soggetti, anche pregiudicati, gravitanti negli ambienti della criminalità organizzata. Tra questi non può non rammentarsi la struttura gestita, di fatto, da OMISSIS in località balneare, frequentato da pregiudicati, ma anche da soggetti appartenenti a passate Amministrazioni comunali (né va dimenticato che la sorella dello OMISSIS è esponente politico di rilievo, a livello locale, oltre che partecipe di una società agricola di cui lo stesso è amministratore unico).

La figlia e il genero del pregiudicato OMISSIS –da loro assunto-, gestiscono un'area di parcheggio realizzata abusivamente, utilizzata dai mezzi della nettezza urbana in servizio sul territorio di Mattinata.

Gli stessi sono anche titolari di una ditta, cui il Comune ha affidato diversi lavori o servizi, tra i quali quello relativo alla predisposizione degli spazi e dei seggi elettorali, oltre che al trasporto delle schede di voto in Prefettura.

Altre ditte riconducibili a un soggetto gravitante nel clan OMISSIS, OMISSIS, o ove prestano lavoro soggetti legati alla criminalità organizzata, svolgono attività per conto del Comune.

Emblematiche sono anche le vicende relative ai circoli ricreativi, ritrovo di pregiudicati, e addirittura, nel caso del Circolo OMISSIS, teatro di un tentativo di omicidio nei confronti di OMISSIS, chiusi su richiesta di quest'Ufficio: il caso del OMISSIS è ancora più singolare se si considera che il figlio dell'ex titolare gestisce, negli stessi locali, un'attività di bar assentita dal Comune.

Nel complesso l'Amministrazione Comunale appare in più occasioni testimone passiva, in altre protagonista delle vicende illustrate dalla Commissione.

Non si registrano iniziative concrete per rimuovere le situazioni di infiltrazione malavitosa descritte, né si fa ricorso, con la dovuta efficienza, ai rimedi che pure offre la normativa antimafia.

Se è vero che alcune delle vicende descritte risalgono ad anni addietro, è altrettanto vero che l'attuale Amministrazione comunale appare porsi in linea di continuità con le gestioni passate, né gli interessi dei soggetti e delle ditte indicati dalla Commissione, sembrano avere subito contraccolpi.

Le situazioni descritte hanno indotto e consolidato vantaggi diretti di appartenenti alla consorteria mafiosa, in alcuni casi con una sorta di "privatizzazione" di beni pubblici, sottratti con il regime della concessione alla comunità e alla libera concorrenza, mediante procedure prive di trasparenza amministrativa, in cui l'evidenza pubblica, quando inevitabile, si è risolta nella presentazione di un'unica offerta, peraltro con irrisori miglioramenti rispetto alla base d'asta.

Queste circostanze, in uno con le relazioni personali pure ampiamente illustrate, denotano la capacità del contesto delinquenziale di Mattinata di incidere sull'Amministrazione e di condizionare le decisioni degli organi comunali, e rendono plausibile l'esistenza di un condizionamento, tale da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi comunali, e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità dell'Amministrazione, nonché il regolare funzionamento dei servizi.

Si ritiene quindi di condividere la valutazione della Commissione che rileva come tutte queste vicende, al di là della loro valenza oggettiva, inducono sulla comunità locale un'inevitabile percezione di sfiducia nella Pubblica Autorità. E se è vero che alcune di queste vicende risagono nel tempo, è altrettanto vero che, nell'applicazione dell'art. 143, T.U.E.L. può assumere rilevanza finanche "*una*

condotta, attiva od omissiva, condizionata dalla criminalità anche in quanto subita". (Consiglio di Stato, n. 227/2011).

Ai fini del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione pubblica è, infatti, necessario porre in atto, soprattutto in territori così pesantemente condizionati dalla presenza della criminalità organizzata, ogni possibile rimedio giuridico e gestionale, per rimuovere, anche "visibilmente" tutte quelle situazioni che, in qualsiasi modo, agevolano direttamente o indirettamente gli esponenti criminali.

A Mattinata ciò non è avvenuto e non avviene.

Il cittadino comune è ben conscio della situazione, soprattutto se si considerano le piccole dimensioni del Comune: non può certamente favorire una riaffermazione della legalità il fatto che determinati soggetti, direttamente o indirettamente, siano protagonisti a vario titolo della vita economica o sociale della comunità.

Non può vedersi discontinuità nella gestione del Comune, laddove le "solite" ditte contuino ad essere destinatarie di affidamenti o certi soggetti gestiscano in una sorta di "monopolio" parcheggi o chioschi nelle aree di maggior pregio di Mattinata.

Né depone a favore del Comune, il fatto che un circolo, chiuso in quanto ritrovo di pregiudicati, sia prontamente riaperto dal figlio dell'ex titolare, sia pure sotto forma di bar.

Né depone in termini di credibilità, il fatto che un agente di polizia municipale venga controllato all'interno di un circolo di tal fatta, evidentemente non nell'esercizio delle sue funzioni di controllo.

In questo quadro si ritiene che le situazioni descritte rendano plausibile, nella concreta realtà di quel territorio e in base ai dati informativi acquisiti, l'ipotesi quanto meno di una soggezione di amministratori o di dipendenti comunali rispetto a quelle logiche e, come noto, dette situazioni non si traducono, necessariamente, in comportamenti penalmente sanzionabili imputabili ai singoli amministratori.

Il quadro indiziario che emerge dalla relazione resa dalla Commissione di accesso, a prescindere dalla eventuale valenza sul piano penale dei singoli episodi, denota dunque un livello preoccupante di compromissione della regolare funzionalità dell'Ente.

In effetti la maggior parte dei settori comunali è apparsa inadeguata e afflitta da prassi operative spesso avulse dall'attuale quadro normativo.

Il complesso di questa situazione denota pertanto un generale stato di precaria funzionalità dell'Ente e soprattutto una legalità "debole", in un contesto caratterizzato dalla pervasiva presenza della malavita organizzata. Il Comune, proprio in ragione delle anzidette problematiche, non appare in grado di costituire un filtro efficace alle inevitabili pressioni che da un siffatto, difficile contesto derivano.

Questa situazione finisce per essere funzionale agli interessi ampiamente descritti, direttamente o indirettamente riconducibili a esponenti della criminalità organizzata, che si sostanziano nell'esigenza, per loro fondamentale, di mantenere il vantaggioso *status quo* ampiamente descritto. A fronte di tali interessi, vi è stata se

non una connivenza, una sostanziale acquiescenza o comunque un'incapacità di intervento da parte dell'Amministrazione comunale.

In effetti, le criticità riscontrate in sede di accesso hanno riguardato proprio i settori in cui si appuntano i sostanziali interessi degli esponenti della cosca. Se è vero che diverse di queste deviazioni sono addebitabili all'apparato burocratico, è però altrettanto vero che nei confronti di questo non vi è stato da parte del vertice politico-amministrativo l'esercizio di alcun efficace controllo o vigilanza.

Una siffatta situazione, consolidata negli anni e alla quale l'attuale Amministrazione, non appare in grado di porre rimedio, non può che essere risolta mediante l'adozione di un'incisiva azione di ripristino della legalità e di buone prassi che rendano il Comune di Mattinata, capace di respingere i tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata.

I suddetti elementi di fatto, letti alla luce della pervasiva presenza della criminalità organizzata nel territorio di Mattinata e dei rapporti interpersonali ampiamente esposti, inducono, pertanto, a ritenere che gli stessi siano sintomatici della sussistenza dei presupposti per l'attivazione delle misure di cui all'art. 143, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

18A02596

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 2018.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Nicotera.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 24 novembre 2016, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2016, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la gestione del Comune di Nicotera (Vibo Valentia) è stata affidata, per la durata di mesi diciotto, ad una commissione straordinaria composta dal viceprefetto dott. Adolfo Valente, dal viceprefetto aggiunto dott.ssa Michela Fabio e dal funzionario economico finanziario dott. Nicola Auricchio;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2018;

Decreta:

La durata della gestione del Comune di Nicotera (Vibo Valentia), affidata ad una commissione straordinaria per la durata di diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 22 marzo 2018

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MINNITI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2018
Interno, foglio n. 681

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 novembre 2016, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2016, la gestione del Comune di Nicotera (Vibo Valentia) è stata affidata, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad una commissione straordinaria, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

La commissione ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità e della corretta gestione delle risorse comunali, pur in presenza di un ambiente reso estremamente difficile per la presenza delle consorterie criminali.

Come rilevato dal prefetto di Vibo Valentia nella relazione del 14 marzo 2018, con la quale è stata chiesta la proroga della gestione commissariale, l'avviata azione di riorganizzazione e ripristino della legalità, nonostante i positivi risultati conseguiti dall'organo straordinario, non può ritenersi conclusa.

Le motivazioni addotte a sostegno della richiesta sono state condivise dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica nel corso della riunione tenuta il 14 marzo 2018 con la partecipazione del rappresentante del Procuratore della Repubblica di Vibo Valentia, a conclusione della quale è emersa l'opportunità che la gestione commissariale sia prorogata per l'ulteriore termine previsto dalla legge.

Il prefetto evidenzia che le attività istituzionali dell'ente locale continuano a svolgersi in un contesto ambientale fortemente caratterizzato dalla radicata presenza di potenti sodalizi 'ndranghetisti che rendono tuttora concreto il rischio di illecite interferenze da parte della criminalità organizzata.

L'attività della commissione straordinaria è stata improntata alla massima discontinuità rispetto al passato, al fme di dare inequivocabili segnali della forte presenza dello Stato e per interrompere le diverse forme di condizionamento riscontrate nella vita amministrativa del comune.

In tale direzione, si è ritenuto necessario procedere ad una complessiva revisione dell'organizzazione burocratica dell'ente, facendo anche ricorso a professionisti esperti nominati ai sensi dell'art. 145 dei citato decreto legislativo n. 267 del 2000 ed assegnati a settori nevralgici per l'amministrazione locale quali l'area vigilanza, l'area tecnica e l'area finanziaria e di ragioneria.

L'organo di gestione straordinaria ha inoltre adottato mirati atti di indirizzo con particolare riferimento agli adempimenti previsti in materia di anticorruzione e di comunicazione istituzionale, dando impulso all'attività di recupero della trasparenza e pubblicità dell'azione dell'ente.

Le iniziative promosse iniziano a dare i primi segnali positivi ed hanno consentito di intraprendere percorsi virtuosi per la risoluzione delle molteplici criticità che hanno causato l'adozione del provvedimento di cui al menzionato art. 143 e per ricondurre la gestione amministrativa ai principi della legalità e all'esercizio di forme adeguate di controllo e vigilanza sul territorio.

Nondimeno, la gravità del condizionamento di tipo mafioso, tuttora presente nel tessuto sociale ed economico, è tale da rendere necessaria una proroga del mandato della commissione sia per consolidare i risultati conseguiti nel corso della prima fase di gestione straordinaria sia per portare a conclusione le procedure di risanamento attualmente in via di definizione.

Riferisce il prefetto che l'attenzione della commissione straordinaria si è prioritariamente incentrata sull'attività dell'ufficio tecnico, tradizionalmente esposta agli interessi della criminalità organizzata. Nello specifico, è stato intrapreso un generale e capillare controllo dei provvedimenti autorizzativi e concessori, rilasciati dal predetto ufficio, con la finalità di procedere all'annullamento o alla revoca in autotutela di quei provvedimenti che risultino inficiati da profili di illegittimità o irregolarità.

È stata altresì costituita una «task force» con l'obiettivo di monitorare e vigilare in ordine alla corretta esecuzione dei lavori pubblici tuttora in corso, tra i quali assumono particolare rilievo - anche per l'ingente importo delle risorse economiche impiegate - i lavori di realizzazione di un progetto finanziato dall'amministrazione regionale per l'efficientamento delle reti fognarie e delle stazioni di sollevamento presenti nel territorio comunale.

Ogni attenzione va prestata affinché le menzionate attività si svolgano al riparo da interessi anomali ed in modo da garantirne la piena legittimità e neutralità.

Nel settore dell'edilizia privata è stato adottato il piano spiaggia e sono in via di definizione sia il piano strutturale comunale sia il piano della toponomastica per l'individuazione e designazione delle vie cittadine.

Un forte impulso è stato poi dato all'attività di vigilanza sul territorio anche mediante una generale riorganizzazione dell'ufficio ad essa preposto e l'introduzione di nuove procedure operative. In tale prospet-

tiva, sono state promosse iniziative di collaborazione tra le diverse forze dell'ordine intese a far emergere e contrastare i fenomeni di abusivismo edilizio e di occupazione abusiva, nonché le situazioni di allaccio idrico illegittimo.

La rilevanza delle iniziative in argomento richiede che le stesse siano perfezionate dalla medesima commissione che le ha avviate, in modo da evitare che indebite interferenze, condizionamenti o forme di ostruzionismo possano ostacolarne il buon esito.

Sotto il profilo economico-finanziario l'organo di gestione straordinaria evidenzia che a seguito della dichiarazione di dissesto dell'ente, deliberata nello scorso mese di febbraio, si rende necessario implementare l'attività di riscossione dei tributi locali anche al fine di riaffermare nella comunità territoriale la cultura della legalità fiscale, dimostrando come un'amministrazione efficiente possa tradurre l'impegno individuale ed il rispetto delle norme in benefici per la collettività.

Per i motivi descritti risulta necessario che la commissione disponga di un maggior lasso di tempo per completare le attività in corso e per perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, essendo ancora concreto il rischio di illecite interferenze della criminalità organizzata.

Ritengo pertanto che, sulla base di tali elementi, ricorrano le condizioni per prorogare, di ulteriori sei mesi, l'affidamento della gestione del Comune di Nicotera (Vibo Valentia) alla commissione straordinaria, ai sensi dell'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Roma, 20 marzo 2018

Il Ministro dell'interno: MINNITI

18A02569

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 2018.

Scioglimento del consiglio comunale di Triora.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali dell'11 giugno 2017 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Triora (Imperia);

Considerato altresì che, in data 6 gennaio 2018, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Triora (Imperia) è sciolto.

Dato a Roma, addì 28 marzo 2018

MATTARELLA

MINNITI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Triora (Imperia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali dell'11 giugno 2017, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Angelo Lanteri.

Il citato amministratore, in data 6 gennaio 2018, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Triora (Imperia).

Roma, 22 marzo 2018

Il Ministro dell'interno: MINNITI

18A02570

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 2018.

Scioglimento del consiglio comunale di Montecorvino Pugliano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Montecorvino Pugliano (Salerno);

Considerato altresì che, in data 1° marzo 2018, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Montecorvino Pugliano (Salerno) è sciolto.

Dato a Roma, addì 28 marzo 2018

MATTARELLA

MINNITI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Montecorvino Pugliano (Salerno) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Gianfranco Lamberti.

Il citato amministratore, in data 1° marzo 2018, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Montecorvino Pugliano (Salerno).

Roma, 22 marzo 2018

Il Ministro dell'interno: MINNITI

18A02571

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 marzo 2018.

Migliore individuazione del perimetro afferente un immobile trasferito al Fondo Patrimonio Uno.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successivamente modificato (nel seguito indicato come il «Decreto-legge n. 351»), recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare;

Visto l'art. 4 del decreto-legge n. 351 che, al comma 1, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo o trasferendo beni immobili ad uso diverso da quello residenziale dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali, individuati con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* e, al comma 2, individua la disciplina applicabile ai trasferimenti dei beni immobili ai fondi comuni di investimento immobiliare di cui al comma 1;

Visti i decreti del 23 dicembre 2005 (Decreto di apporto e Decreto di trasferimento) del Ministro dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri concertanti, con i quali, in attuazione del precitato art. 4, sono stati conferiti e trasferiti al fondo immobiliare denominato «Fondo patrimonio uno» (di seguito il «Fondo») i beni immobili indicati negli allegati a tali decreti e i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2005 (Decreto operazione) e del 29 dicembre 2005 (Decreto di chiusura) con i quali sono state emanate disposizioni volte a regolare alcuni aspetti afferenti la complessiva operazione di conferimento e trasferimento al Fondo e previsioni concernenti il contratto di locazione di tali immobili con l'Agenzia del demanio (di seguito i «Decreti attuativi, art. 4, decreto-legge n. 351/2001»);

Visto l'accordo di indennizzo stipulato il 29 dicembre 2005 ai sensi dei decreti attuativi tra il Ministero dell'economia e delle finanze e, tra gli altri, il Fondo (di seguito l'«Accordo di indennizzo»);

Visti i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze emanati, rispettivamente, in data 26 aprile 2007, 11 dicembre 2012 e 1° settembre 2016, mediante i quali, in virtù del citato accordo di indennizzo, si è provveduto alla espunzione e/o sostituzione di immobili ovvero di porzioni di immobili già trasferiti dallo Stato al Fondo (di seguito i «Decreti di indennizzo») come descritto negli allegati ai medesimi decreti;

Visto l'art. 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 febbraio 2006, n. 28, (di seguito l'«Art. 4») che prevede che «A migliore interpretazione e rettifica dell'allegato 1 del primo decreto di trasferimento emanato dal MEF in data 23 dicembre 2004; dell'allegato 1 del secondo decreto di trasferimento emanato dal MEF in data 23 dicembre 2004; dell'allegato 1 del decreto di apporto emanato dal MEF in data 23 dicembre 2004 e dell'allegato 1 del decreto di indennizzo emanato dal MEF in data 16 settembre 2005 devono intendersi trasferite e apportate, ai sensi e per gli

effetti dei predetti decreti, tutte le unità immobiliari, ad uso non residenziale, facenti parte del fabbricato di cui sono parte le unità immobiliari già indicate nei predetti decreti ancorché con un solo numero civico, come individuate nei decreti emanati dall'Agenzia del demanio ivi richiamati e ove ritenuto necessario meglio identificati in decreti dirigenziali che potranno essere emessi dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonché tutte le unità immobiliari, ad uso non residenziale, già di proprietà del medesimo ente titolare, ubicate nel medesimo isolato in cui sono ubicate le unità immobiliari già indicate nei predetti decreti, come individuate nei decreti emanati dall'Agenzia del demanio ivi richiamati e ove ritenuto necessario meglio identificati in decreti dirigenziali che potranno essere emanati dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Atteso che è emersa la necessità, per taluni immobili, di provvedere ad una più puntuale identificazione e che per detti beni l'Agenzia del demanio ha già proceduto alla rettifica dei decreti di individuazione a suo tempo emanati o all'invio delle comunicazioni al Fondo ai sensi dello stesso art. 4;

Visto il parere rilasciato in data 7 gennaio 2016 dall'Avvocatura generale dello Stato attraverso il proprio Comitato consultivo, secondo il quale la certificazione di una migliore identificazione di cui all'art. 4 da parte dell'Agenzia del demanio «dovrebbe valere a evidenziare, in via definitiva, attraverso una sorta di interpretazione autentica, anche nei confronti degli ufficiali roganti chiamati a effettuare le trascrizioni ai sensi dell'art. 3, comma 19, del decreto-legge n. 351 del 2001, che si tratta di particelle fin dall'origine incluse nei compendi immobiliari trasferiti e, dunque, oggetto di stima da parte dell'esperto valutatore e rientranti nel prezzo congruito dall'Agenzia.»;

Considerato quanto dichiarato dall'Avvocatura generale dello Stato nel citato parere, in merito al rapporto intercorrente tra i decreti di individuazione dell'Agenzia del demanio e i decreti di trasferimento del Ministero dell'economia e delle finanze o dei Ministeri concertanti, che va riproposto allo stesso modo «nella differente fattispecie dei provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale del 29 dicembre 2005,» nella quale «i decreti dirigenziali del Ministero delle finanze presuppongono un accertamento dell'Agenzia del demanio, tenuta a fornire la relativa certificazione, affinché il decreto di migliore identificazione interessi, con certezza, unità già facenti parte del decreto di individuazione originariamente adottato ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 351/2001, e che, solo a causa di una imprecisione dei dati catastali disponibili o di errori nella trascrizione dei medesimi dati, non erano state indicate in dettaglio. Ciò, anche al fine di evitare che particelle non valutate nella stima del prezzo finiscano, attraverso tale meccanismo, per essere intestate al Fondo che non ne ha pagato il relativo prezzo»;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio del 15 dicembre 2017, prot. n. 2017/16296/DGP-PA-FI, con la quale è stata trasmessa la certificazione prot. n. 2017/16269/DGP- PA-FI (di seguito «la certificazione») del direttore dell'Agenzia del demanio, allegata al presente decreto, completa di una tabella, parte integrante della medesima, relativa a un bene immobile già conferito al Fondo, redatta ai sensi dell'art. 4;

Visto che con la presentazione della certificazione è stata accertata da parte dell'Agenzia del demanio la necessità di individuare in modo inequivocabile l'immobile indicato nella stessa, ricadente nella proprietà del Fondo, anche oggetto di alienazione a terzi acquirenti;

Visto, altresì, il verbale dell'incontro tenutosi il 6 dicembre 2017 tra l'Agenzia del demanio e BNP Paribas REIM SGR p.A., in qualità di gestore del Fondo, per definire la tabella allegata alla certificazione e recepita nella stessa, contenente gli identificativi catastali che rappresentano il corretto perimetro dell'immobile a suo tempo trasferito al Fondo;

Considerato che per l'unità immobiliare di cui alla certificazione costituente l'allegato al presente decreto, si rende pertanto necessaria l'emanazione di un decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al menzionato art. 4;

Considerato peraltro che, nella sopracitata certificazione, la stessa Agenzia del demanio ha attestato «che l'accertamento all'interno del perimetro delle suddette porzioni sopra elencate e meglio identificate nell'elenco allegato non comporta modifiche al valore del compendio a suo tempo trasferito»;

Preso atto di tale certificazione, redatta dall'Agenzia del demanio in accordo con il Fondo ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 4, tenendo conto delle valutazioni di congruità degli immobili in sede di apporto o trasferimento;

Decreta:

L'immobile di proprietà del Fondo patrimonio uno, di cui alla certificazione dell'Agenzia del demanio prot. n. prot. n. 2017/16269/DGP- PA-FI, trasferito al medesimo in forza dell'art. 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, e dei relativi decreti attuativi, è meglio identificato e descritto nella menzionata certificazione allegata al presente decreto.

Il presente decreto è inviato al visto della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2018

Il direttore generale del Tesoro: LA VIA

Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2018, n. 1-284

ALLEGATO

AGENZIA DEL DEMANIO

IL DIRETTORE

Roma 15/12/2017
Prot. n. 2017/16269/DGP-PA-FI

Certificazione ai sensi dell'art. 4 DM 29/12/2005

Si rilascia la presente certificazione ai sensi dell'art. 4 del D.M. in oggetto per il seguente immobile, come da tabella allegata che forma parte integrante della certificazione.

RMB150101 – Roma Via Marcello Boglione

Per detto immobile si è proceduto, come previsto dal citato Articolo, alle verifiche in accordo con il Fondo cui è stato trasferito l'immobile, riportando nell'elenco allegato il corretto perimetro definitivamente accertato nonché, nei campi note, gli estremi di precedenti provvedimenti o comunicazioni dell'Agenzia, ovvero eventuali note esplicative ritenute utili.

La tabella contiene gli identificativi catastali, di seguito indicati, costituenti il perimetro dell'immobile meglio definito tenendo altresì conto delle Valutazioni dell'Esperto indipendente.

RMB150101 – Roma Via Marcello Boglione:

Catasto	Foglio	Particella	Subalterno
Catasto Fabbricati	662	1659	
Catasto Fabbricati	662	1265	
Catasto Terreni	662	1659	
Catasto Terreni	662	1265	

A tale riguardo, si certifica che l'accertamento all'interno del perimetro delle suddette porzioni sopra elencate e meglio identificate nell'elenco allegato non comporta modifiche al valore del compendio a suo tempo trasferito.

Il Direttore
Roberto Reggi

Allegato: Ricognizione immobile trasferito a FP1

Allegato al decreto del MEF per la ricognizione degli immobili/porzioni di immobili trasferiti al Fondo Immobili Pubblici
Certificazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto 29 dicembre 2005

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA			
								TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
	RMB150101	LAZIO	ROMA	Via Marcello Boglione nn. 55, 63, 73, 81, 87	Decreto di trasferimento del 23/12/2005 – pubblicato sulla G.U. n. 302 del 29/12/2005	Decreto di individuazione del 19/12/2005 – pubblicato sulla G.U. n. 300 del 27/12/2005	Uffici pubblici	F	662	1659	
							Uffici pubblici	F	662	1265	
							Ente Urbano	T	662	1659	
							Ente Urbano	T	662	1265	
NOTE: Trattasi di intero complesso immobiliare.											

18A02593

DECRETO 7 marzo 2018.

Migliore individuazione del perimetro afferente tredici immobili apportati e/o trasferiti al Fondo Immobili Pubblici.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successivamente modificato (nel seguito indicato come il «Decreto-legge n. 351»), recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare;

Visto l'art. 4 del decreto-legge n. 351 che, al comma 1, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo o trasferendo beni immobili ad uso diverso da quello residenziale dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali, individuati con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* e, al comma 2, individua la disciplina applicabile ai trasferimenti dei beni immobili ai fondi comuni di investimento immobiliare di cui al comma 1;

Visti i decreti del 23 dicembre 2004 (Decreto di apporto, I decreto di trasferimento e II decreto di trasferimento) del Ministro dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri concertanti, con i quali, in attuazione del precitato art. 4, sono stati conferiti e trasferiti al fondo immobiliare denominato «Fondo immobili pubblici» (di seguito il «Fondo») i beni immobili indicati negli allegati a tali decreti e i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 9 giugno, del 15 dicembre e del 24 dicembre, dell'anno 2004, con i quali sono state emanate disposizioni volte a regolare alcuni aspetti afferenti la complessiva operazione di conferimento e trasferimento al Fondo e previsioni concernenti il contratto di locazione di tali immobili con l'Agenzia del demanio (di seguito i «Decreti attuativi, art. 4, decreto-legge n. 351/2001»);

Visto l'accordo di indennizzo stipulato il 29 dicembre 2004 ai sensi dei decreti attuativi tra il Ministero dell'economia e delle finanze e, tra gli altri, il Fondo (di seguito l'«Accordo di indennizzo»);

Visti i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze emanati, rispettivamente, il 16 settembre 2005, il 28 novembre 2008 e l'11 dicembre 2012, mediante i quali, in virtù del citato Accordo di indennizzo, si è provveduto alla espunzione e/o sostituzione di immobili ovvero di porzioni di immobili già trasferiti dallo Stato al Fondo (di seguito i «Decreti di indennizzo») come descritto negli allegati ai medesimi decreti;

Visto l'art. 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 febbraio 2006, n. 28 (di seguito l'«Art. 4») che prevede che «A migliore interpretazione e rettifica dell'allegato 1 del primo decreto di trasferimento emanato dal MEF in data 23 dicembre 2004; dell'allegato 1 del secondo decreto di trasferimento emanato dal MEF in data 23 dicembre 2004; dell'allegato 1 del decreto di apporto emanato dal MEF in data 23 dicembre 2004 e dell'allegato 1 del decreto di indennizzo emanato dal MEF in data 16 settembre 2005 devono intendersi trasferite e apportate, ai sensi e per gli effetti dei predetti decreti, tutte le unità immobiliari, ad uso non residenziale, facenti parte del fabbricato di cui sono parte le unità immobiliari già indicate nei predetti decreti ancorché con un solo numero civico, come individuate nei decreti emanati dall'Agenzia del demanio ivi richiamati e ove ritenuto necessario meglio identificati in decreti dirigenziali che potranno essere emessi dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonché tutte le unità immobiliari, ad uso non residenziale, già di proprietà del medesimo ente titolare, ubicate nel medesimo isolato in cui sono ubicate le unità immobiliari già indicate nei predetti decreti, come individuate nei decreti emanati dall'Agenzia del demanio ivi richiamati e ove ritenuto necessario meglio identificati in decreti dirigenziali che potranno essere emanati dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Atteso che è emersa la necessità, per taluni immobili, di provvedere ad una più puntuale identificazione e che per detti beni l'Agenzia del demanio ha già proceduto alla rettifica dei decreti di individuazione a suo tempo emanati o all'invio delle comunicazioni al Fondo ai sensi dello stesso art. 4;

Visto il parere rilasciato in data 7 gennaio 2016 dall'Avvocatura generale dello Stato attraverso il proprio Comitato consultivo, secondo il quale la certificazione di una migliore identificazione di cui all'art. 4 da parte dell'Agenzia del demanio «dovrebbe valere a evidenziare, in via definitiva, attraverso una sorta di interpretazione autentica, anche nei confronti degli ufficiali roganti chiamati a effettuare le trascrizioni ai sensi dell'art. 3, comma 19, del decreto-legge n. 351 del 2001, che si tratta di particelle fin dall'origine incluse nei compendi immobiliari trasferiti e, dunque, oggetto di stima da parte dell'esperto valutatore e rientranti nel prezzo congruito dall'Agenzia.»;

Considerato quanto dichiarato dall'Avvocatura generale dello Stato nel citato parere, in merito al rapporto intercorrente tra i decreti di individuazione dell'Agenzia del demanio e i decreti di trasferimento del Ministero dell'economia e delle finanze o dei Ministeri concertanti, che va riproposto allo stesso modo «nella differente fattispecie dei provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale del 29 dicembre 2005,» nella quale «i decreti dirigenziali del Ministero delle finanze presuppongono un accertamento dell'Agenzia del demanio, tenuta a fornire la relativa certificazione, affinché il decreto di migliore identificazione interessi, con certezza, unità già facenti parte del decreto di individuazione originariamente adottato ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 351/2001, e che, solo a causa di una imprecisione dei dati catastali disponibili o di errori nella trascrizione dei medesimi dati, non erano state indicate in dettaglio. Ciò, anche al fine di evitare che particelle non valutate nella stima del prezzo finiscano, attraverso tale meccanismo, per essere intestate al Fondo che non ne ha pagato il relativo prezzo»;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio del 15 dicembre 2017, prot. n. 2017/16296/DGP-PA-FI, con la quale è stata trasmessa la certificazione prot. n. 2017/16268/ DGP-PA-FI (di seguito «la certificazione») del direttore dell'Agenzia del demanio, allegata al presente decreto, completa dell'elenco, parte integrante della medesima, di tredici beni immobili già conferiti al Fondo, redatta ai sensi dell'art. 4;

Visto che con la presentazione della certificazione è stata accertata da parte dell'Agenzia del demanio la necessità di individuare in modo inequivocabile gli immobili indicati nella stessa, ricadenti nella proprietà del Fondo, anche oggetto di alienazione a terzi acquirenti;

Visto, altresì, il verbale dell'incontro tenutosi il 7 dicembre 2017 tra l'Agenzia del demanio e InvestiRe SGR SpA, in qualità di gestore del Fondo, per definire l'elenco allegato alla certificazione e recepito nella stessa, contenente gli identificativi catastali che rappresentano i corretti perimetri degli immobili a suo tempo trasferiti e/o apportati al Fondo;

Considerato che per le unità immobiliari di cui alla certificazione costituente l'allegato al presente decreto, si rende pertanto necessaria l'emanazione di un decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al menzionato art. 4;

Considerato peraltro che, nella sopracitata certificazione, la stessa Agenzia del demanio ha attestato «che l'accertamento all'interno del perimetro delle suddette porzioni erroneamente sfuggite agli originari decreti di individuazione dell'Agenzia del demanio e meglio identificate nell'elenco allegato non comporta modifiche al valore del compendio a suo tempo trasferito»;

Vista la relazione tecnica prot. n. 2018/1408/DRM-STAN1 del 22 febbraio 2018, con la quale l'Agenzia del demanio, direzione regionale Marche, chiariva, per l'immobile sito in Pesaro, via Yuri Gagarin (cod. PSX0901), che «il diritto all'uso delle aree comuni del più ampio complesso polivalente» — così come indicato nelle note della tabella allegata alla certificazione del direttore dell'Agenzia — sia stato ricompreso nel valore unitario del bene da parte dell'esperto indipendente del Fondo «e che, quindi, sia da escludersi la circostanza di un trasferimento di un diritto (di *uso)* non ricompreso nella valutazione originaria»;

Preso atto di tale certificazione, redatta dall'Agenzia del demanio in accordo con il Fondo ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 4, tenendo conto delle valutazioni di congruità degli immobili in sede di apporto o trasferimento;

Decreta:

Gli immobili di proprietà del Fondo immobili pubblici, di cui alla certificazione dell'Agenzia del demanio, prot. n. 2017/16268/ DGP-PA-FI, trasferiti al medesimo in forza dell'art. 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, e dei relativi decreti attuativi, sono meglio identificati e descritti nella menzionata certificazione allegata al presente decreto.

Il presente decreto è inviato al visto della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2018

Il direttore generale del Tesoro: LA VIA

Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2018, n. 1-285

ALLEGATO

AGENZIA DEL DEMANIO

IL DIRETTORE

Roma 15/12/2017
Prot. n. 2017/16268/DGP-PA-FI

Certificazione ai sensi dell'art. 4 DM 29/12/2005

Si rilascia la presente certificazione ai sensi dell'art. 4 del D.M. in oggetto per 13 immobili di cui all'elenco allegato, che forma parte integrante della certificazione:

1. PZB038001 – Potenza Corso Garibaldi
2. VTB002801 – Viterbo Piazza della Rocca
3. INAIL03 – Genova Via G. D'Annunzio
4. SPB019901 – La Spezia Viale San Bartolomeo
5. PSX0901 – Pesaro Via Yuri Gagarin
6. NOX0002 – Arona (No) Corso della Liberazione
7. INPS23 – Brindisi Piazza della Vittoria
8. INAIL13 – Cagliari Via Nuoro
9. AGX0001 – Agrigento Via Mazzini
10. INAIL15 – Firenze Via Bufalini
11. FIB067501 – Firenze Via Foggini
12. GRB035301 – Grosseto Piazza Ferretti
13. INAIL12 – Aosta Corso Padre Lorenzo

Per detti immobili si è proceduto, come previsto dal citato Articolo, alle verifiche in accordo con i Fondi cui sono stati trasferiti o apportati gli immobili, riportando nell'elenco allegato il corretto perimetro definitivamente accertato nonché, nei campi note, gli estremi di precedenti provvedimenti o comunicazioni dell'Agenzia, ovvero eventuali note esplicative ritenute utili.

L'elenco allegato contiene altresì, per alcuni degli immobili sopraccitati, gli identificativi catastali, di seguito riportati, relativi a porzioni immobiliari sfuggite per errore materiale agli originari decreti emanati dall'Agenzia del Demanio e richiamati negli originari decreti interministeriali di trasferimento e apporto ai Fondi:

1. PZB038001 – Potenza Corso Garibaldi:

Catasto	Foglio	Particella	Subalterno
Catasto Terreni	48	59	
Catasto Terreni	105	1977	

6. NOX0002 – Arona (No) Corso della Liberazione:

Catasto	Foglio	Particella	Subalterno
Catasto Terreni	18	241	

7. INPS23 – Brindisi Piazza della Vittoria

Catasto	Foglio	Particella	Subalterno
Catasto Fabbricati	190	1173	23
Catasto Fabbricati	190	1173	24

8. INAIL13 – Cagliari Via Nuoro

Catasto	Foglio	Particella	Subalterno
Catasto Fabbricati	A/18	5749	9

9. Agrigento – Viale G. Mazzini

Catasto	Foglio	Particella	Subalterno
Catasto Fabbricati	121	712	1, 2, 3
Catasto Terreni	121	712	

10. INAIL15 - Firenze Via Bufalini

Catasto	Foglio	Particella	Subalterno
Catasto Terreni	166	65	
Catasto Terreni	166	181	

11. FIB067501 – Firenze Via Foggini

Catasto	Foglio	Particella	Subalterno
Catasto Terreni	70	3140	

12. GRB035301 – Grosseto Piazza Ferretti

Catasto	Foglio	Particella	Subalterno
Catasto Fabbricati	90	1987	
Catasto Terreni	90	1987	
Catasto Terreni	90	162	

Avuto riguardo alle valutazioni degli immobili redatte dell'Esperto indipendente, si certifica che l'accertamento all'interno del perimetro delle suddette porzioni erroneamente sfuggite agli originari decreti di individuazione dell'Agenzia del Demanio e meglio identificate nell'elenco allegato non comporta modifiche al valore del compendio a suo tempo trasferito.

Il Direttore
Roberto Reggi

Allegato: Ricognizione immobili trasferiti a FIP

Allegato al decreto del MEF per la ricognizione degli immobili/porzioni di immobili trasferiti al Fondo Immobili Pubblici
Certificazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto 29 dicembre 2005

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA			
								TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
1	PZB038001	BASILICATA	POTENZA (PZ)	Corso Garibaldi civici 149-snc	Apporto del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 19/07/2002 G.U. 183 del 06/08/2002 Decreto del 10/02/2014 G.U. 41 del 19/02/2014 Decreto del 16/04/2014 G.U. 94 del 23/04/2014	Bene comune	F	48	59	18
							Abitazione di Servizio	F	48	59	19
							Uffici	F	48	59	20
							Uffici	F	48	59	21
							Uffici	F	48	59	22
							Uffici	F	48	59	23
							Ente Urbano	T	48	59	---
							Ente Urbano	T	105	1977	---

NOTE: Trattasi di Intero Immobile
Con i Decreti del 10/02/2014 e del 16/04/2014 l'Agenzia del Demanio ha rettificato/integrato l'individuazione del precedente Decreto del 19/07/2002.

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
2	VTB002801	LAZIO	VITERBO (VT)	Piazza della Rocca civico 21-21A-snc Piazza Sallupara 17-snc	Trasferimento II del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 14/12/2004 G.U. 298 del 21/12/2004 Decreto del 21/12/2007 G.U. 4 del 05/01/2008	Caserma	F	168	23	1
										77	1
										527	1
							Ente Urbano	T	168	23	
							Ente Urbano	T	168	77	---

NOTE: Trattasi di Intero Complesso Immobiliare e porzione di immobile.
Con il decreto del 21/12/2007 l'Agenzia del demanio ha rettificato/integrato l'individuazione del precedente decreto del 14/12/2004

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA			
3	INAIL03	LIGURIA	GENOVA (GE)	Via G. D'Annunzio civici 72-74-76-78-80 Via delle Casaccie civici 188-190-192-194-196-198-snc	Trasferimento I del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 20/12/2004 G.U. 304 del 29/12/2004 Decreto del 21/12/2007 G.U. 4 del 05/01/2008	Beni comuni	F	GEA/87	172	11
							Beni comuni	F	GEA/87	172	12
							Beni comuni	F	GEA/87	172	13
							Uffici	F	GEA/87	172	14
							Uffici	F	GEA/87	172	15
							Cabina Elettrica	F	GEA/87	172	16
							Cabina Elettrica	F	GEA/87	172	17
							Autorimessa	F	GEA/87	172	18
							Uffici	F	GEA/87	172	19
							Uffici	F	GEA/87	172	20
							Abitazione di Servizio	F	GEA/87	172	21
							Beni comuni	F	GEA/87	172	22

NOTE: Trattasi di Porzione di Complesso Immobiliare
Con il Decreto del 21/12/2007 l'Agenzia del Demanio ha rettificato/integrato l'individuazione del precedente Decreto del 20/12/2004.
L'Agenzia del Demanio con comunicazione del 17/11/2011 prot.2011/36260/DAO-PP, ai sensi dell'Art.4 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 dicembre 2005, ha provveduto ad integrare la toponomastica.

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA			
4	SPB019901	LIGURIA	LA SPEZIA (SP)	Viale S. Bartolomeo civici 27-29 Via Aurelio Saffi snc	Apporto del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 19/07/2002 G.U. 183 del 06/08/2002	Caserma	F	39	52 53	---
							Ente Urbano	T	39	52	---
							Ente Urbano	T	39	53	---

NOTE: Trattasi di Intero Complesso Immobiliare
Si precisa che non rientra nel perimetro sopra descritto l'area, di mq 230, insistente sul fg.39 mapp. Strade del C.T. del Comune della Spezia, non appartenente alla consistenza patrimoniale dello Stato al momento dell'individuazione di cui al citato Decreto del 19/07/2002 risultando di proprietà di terzi. Ad oggi l'area in questione risulta di proprietà del Comune della Spezia ed è stata oggetto di contratto di concessione a titolo gratuito n. 355 del 16/05/2017 tra l'Amministrazione Comunale e la Guardia di Finanza – Comando Provinciale della Spezia con validità dal 01/01/2017 al 31/12/2025.

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA			
5	PSX0901	MARCHE	PESARO (PU)	Via Yuri Gagarin civici 100-102-snc	Apporto del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 17/09/2004 G.U. 224 del 23/09/2004 Decreto del 21/12/2007 G.U. 4 del 05/01/2008	Caserma	F	25	981	5
							Cabina Elettrica	F	25	981	6
							Ente Urbano	T	25	981	---

NOTE: Trattasi di Intero Complesso Immobiliare .
Con il Decreto del 21/12/2007 l'Agenzia del Demanio ha rettificato/integrato l'individuazione del precedente Decreto del 17/09/2004.
L'Agenzia del Demanio con nota del 24/02/2012 prot. n. 2012/5538/DAO-PP,ai sensi dell'art.4 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 dicembre 2005, ha precisato la toponomastica.
Il complesso immobiliare ha diritto all'uso delle aree comuni al più ampio complesso immobiliare polifunzionale, distinte in C.T. al F. 25 con i mappali 982 (strada comune ai mappali 981, 983, 985, 1071) e 957 (parcheggio comune ai mappali 981, 983, 985, 1071)

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA			
6	NOX0002	PIEMONTE	ARONA (NO)	Corso della Liberazione civico 87	Apporto del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004 (Nel Decreto MEF di Apporto, per mero errore di trascrizione, era indicato il Comune di Novara anziché di Arona).	Decreto del 14/12/2004 G.U. 298 del 21/12/2004 Decreto del 13/10/2016 G.U. 248 del 22/10/2016	Uffici	F	18	241	1
							Abitazione	F	18	241	2
							Ente Urbano	T	18	241	---

NOTE: Trattasi di Intero Immobile
Con il Decreto del 13/10/2016 l'Agenzia del Demanio ha rettificato/integrato l'individuazione del precedente Decreto del 14/12/2004.

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA			
7	INPS23	PUGLIA	BRINDISI (BR)	Piazza della Vittoria civico 1-2-3-4 Piazza Sedile civico 1-2-3-4-5 Via Raffaele Rubini civico 2-4	Trasferimento I del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del **17/12/2004** G.U. 302 del 27/12/2004 (nella G.U. 302 del 27/12/2004 il Decreto del **17/12/2004**, per mero errore di trascrizione, è stato datato **17/11/2004**)	Uffici	F	190	1173	23
							Cabina Elettrica	F	190	1173	24
							Ente Urbano	T	190	1173	---
NOTE: Trattasi di Intero Immobile											

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE				
8	INAIL13	SARDEGNA	CAGLIARI (CA)	Via Nuoro civici 46-48-50-52 Vico II Barone Rossi snc	Trasferimento I del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 20/12/2004 G.U. 304 del 29/12/2004 Decreto del 17/10/2012 G.U. 250 del 25/10/2012	Beni comuni	F	A/18	5749	9
							Beni comuni	F	A/18	5749	10
							Uffici	F	A/18	5749	11
							Autorimessa	F	A/18	5749	12
							Ente Urbano	T	18	5749	---
NOTE: Trattasi di Intero Immobile Con il Decreto del 17/10/2012 l'Agenzia del Demanio ha rettificato il precedente decreto del 20/12/2004.											

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE				
9	AGX0001	SICILIA	AGRIGENTO (AG)	Via Mazzini civico 253	Apporto del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 14/12/2004 G.U. 298 del 21/12/2004	Uffici	F	121	712	1 2
							Cabina Elettrica	F	121	712	3
							Ente Urbano	T	121	712	---
NOTE: Trattasi di Intero Immobile											

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA			
10	INAIL15	TOSCANA	FIRENZE (FI)	Via Bufalini civici 7-snc	Trasferimento II del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 20/12/2004 G.U. 304 del 29/12/2004 Decreto del 17/10/2012 G.U. 250 del 25/10/2012	Uffici	F	166	65 181	500 500
							Autorimessa	F	166	65	501
							Abitazione di Servizio	F	166	65	502
							Bene Comune	F	166	65 181	503 501
							Ente Urbano	T	166	65	---
							Ente Urbano	T	166	181	---

NOTE: Trattasi di Intero Immobile
Con il Decreto del 17/10/2012 l’Agenzia del Demanio ha rettificato/integrato l’individuazione del precedente Decreto del 20/12/2004.

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA			
11	FIB067501	TOSCANA	FIRENZE (FI)	Via Giovan Battista Foggini civico 18	Apporto del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 19/07/2002 G.U. 183 del 06/08/2002	Uffici	F	70	2064 2528	500 ---
							Ente Urbano	T	70	2064	---
							Ente Urbano	T	70	2528	---
							Incolt Ster	T	70	3140	---

NOTE: Trattasi di Intero Immobile

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA			
12	GRB035301	TOSCANA	GROSSETO (GR)	Piazza Roberto Ferretti civici 1-snc Via Belluno civici 1-3 Via Tolmino civici 11-13-15	Apporto del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 14/12/2004 G.U. 298 del 21/12/2004	Uffici	F	90	162	14
							Area Urbana	F	90	1987	---
							Ente Urbano	T	90	162	---
							Ente Urbano	T	90	1987	---

NOTE: Trattasi di Intero Immobile.
Si precisa che l’attuale subalterno 14 identifica l’originaria consistenza prima rappresentata sai subalterni 12 e 13.

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA			
13	INAIL12	VALLE D’AOSTA	AOSTA (AO)	Corso Padre Lorenzo civici 16-18 Viale Frederic Chabod civici 2-4-4A	Trasferimento I del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 20/12/2004 G.U. 304 del 29/12/2004 Decreto del 17/10/2012 G.U. 250 del 25/10/2012	Autorimessa	F	43	160	33
							Posto Auto	F	43	160	60
							Uffici	F	43	160	100
							Uffici	F	43	160	101

NOTE: Trattasi di Porzione di Immobile
Con il Decreto del 17/10/2012 l’Agenzia del Demanio ha rettificato/integrato l’individuazione del precedente Decreto del 20/12/2004.

18A02594

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 13 febbraio 2018.

Modifica del decreto n. 12272 del 15 dicembre 2015, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni» ed in particolare l'art. 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 luglio 2017, n. 143, recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

Vista la legge n. 238 del 12 dicembre 2016, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, in particolare l'art. 8 comma 9;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 2015 n. 12272 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 33 del 10 febbraio 2016;

Visto il decreto ministeriale del 7 dicembre 2016 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 2017 relativo alle misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa* (*Well* e *Raju*) nel territorio della Repubblica italiana;

Vista la nota prot. n. 2684 del 31 ottobre 2017 della Commissione politiche agricole della Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome con la quale è stato chiesto di poter inserire, come criterio di priorità, una delle sei fattispecie previste al punto D dell'allegato II al reg. (UE) 2015/560;

Considerato il parere della Commissione europea Ares (2017) 5680223 del 21 novembre 2017 che chiarisce che l'affitto di superfici vitate al solo scopo di procedere alla loro immediata estirpazione e al reimpianto in una località differente e molto distante non può essere considerato una normale attività agricola, soprattutto se la superficie oggetto di estirpazione non è stata gestita dall'affittuario per un certo lasso di tempo e se il contratto d'affitto è rescisso dopo l'estirpazione;

Ritenuto necessario, ai fini del miglioramento della competitività del settore nell'ambito delle singole Regioni, garantire un coerente incremento del relativo potenziale regionale, nel caso di richieste che superino la superficie messa a disposizione annualmente per la crescita nazionale;

Ritenuto necessario, al fine di evitare che i richiedenti le autorizzazioni eludano il sistema di assegnazione proporzionale e il principio di gratuità e non trasferibilità delle autorizzazioni, adottare misure aggiuntive;

Visto il rinvio indicato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2017;

Considerata la mancata intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta dell'11 gennaio 2018;

Vista la delibera motivata del Consiglio dei ministri con la quale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta dell'8 febbraio 2018 è stato approvato lo schema di decreto esaminato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano autorizzando il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ad adottarlo;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 6, comma 1, del decreto ministeriale n. 12272, del 15 dicembre 2015 è sostituito dal seguente:

« 1. Fatto salvo quanto disposto all'art. 7, le autorizzazioni per nuovi impianti sono rilasciate ogni anno nella misura dell'1% della superficie vitata nazionale dichiarata alla data del 31 luglio dell'anno precedente a quello in cui sono presentate le domande di autorizzazione. È garantita alle Regioni e Province Autonome una superficie minima di assegnazione pari a 10 ettari utilizzando la superficie non assegnata nel corso della precedente annualità, a seguito della rinuncia di cui al comma 2, dell'art. 9. Le autorizzazioni hanno validità di 3 anni dalla data del rilascio».

2. L'art. 7-*bis*, del decreto ministeriale n. 12272, del 15 dicembre 2015 novellato dal decreto ministeriale del 30 gennaio 2017 n. 527, è sostituito dal seguente:

«Art. 7-*bis* Criteri di priorità applicazione art. 7, comma 1, lettera *c)*.

1. Dal 2018, le Regioni possono applicare, per l'intera superficie di cui all'art. 9, comma 5, i seguenti criteri di priorità:

a) organizzazioni senza scopo di lucro con fini sociali che hanno ricevuto terreni confiscati per reati di terrorismo e criminalità di altro tipo di cui all'allegato II paragrafo I, lettera II, del regolamento delegato. Tale criterio è considerato soddisfatto se il richiedente è una persona giuridica, a prescindere dalla forma giuridica adottata, e se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

1) il richiedente è un'organizzazione senza scopo di lucro che esercita esclusivamente attività a fini sociali;

2) il richiedente usa i terreni confiscati solo ai propri fini sociali a norma dell'art. 10, della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

3) il richiedente che rispetta questo criterio si impegna, per un periodo di 5 anni, a non affittare, né alienare le superfici di nuovo impianto ad altra persona fisica o giuridica. Tale periodo non si estende oltre il 31 dicembre 2030;

b) le parcelle agricole specifiche identificate nella richiesta sono ubicate in uno o più dei tipi di superficie seguenti, di cui all'art. 64, paragrafo 2, lettera D, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e l'allegato II del regolamento delegato:

1) superfici soggette a siccità con un rapporto tra precipitazione annua ed evapotraspirazione potenziale annua inferiore allo 0,5;

2) superfici con scarsa profondità radicale, inferiore a 30 cm;

3) superfici con problemi di tessitura e pietrosità del suolo, secondo la definizione e le soglie contenute nell'allegato III del regolamento (UE) n. 1305/2013;

4) superfici in forte pendenza, superiore almeno al 15 %;

5) superfici ubicate in zone di montagna, almeno sopra i 500 metri di altitudine, altipiani esclusi;

6) superfici ubicate in piccole isole con una superficie totale massima di 250 km^2 caratterizzate da vincoli strutturali o socioeconomici.

c) superfici in cui l'impianto di vigneti contribuisce alla conservazione dell'ambiente di cui al paragrafo 2, lettera *b)* dell'art. 64 del regolamento e l'allegato II del regolamento delegato. Tale criterio è considerato soddisfatto se i richiedenti sono già viticoltori al momento di presentare la richiesta e hanno effettivamente applicato le norme relative alla produzione biologica di cui al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e, se applicabile, al regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione all'intera superficie vitata delle loro aziende per almeno cinque anni prima di presentare la richiesta.

2. L'istruttoria della verifica dei criteri di cui alle lettere *b)* e *c)* dovrà essere completata dalle Regioni entro il 30 maggio di ogni anno, pena la mancata applicazione del criterio.

3. Ciascuna Regione, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica al Ministero secondo la tabella riportata nell'allegato II, la ponderazione da attribuire ad ognuno dei criteri di cui al comma 1, associando un valore individuale compreso tra zero (0) e uno (1). La somma di tutti i valori individuali deve essere pari a uno (1). Per il 2018, le regioni presentano tale comunicazione entro 10 giorni dall'emanazione del presente decreto.

4. Per il 2018, inoltre, nel caso in cui le regioni abbiano trasmesso la comunicazione dei criteri di cui all'art. 7-*bis* del decreto ministeriale del 30 gennaio 2017 n. 527, la modificano secondo i criteri sopra individuati, entro 10 giorni dall'emanazione del presente decreto.

5. Le Regioni che non applicano la previsione di cui al comma 1 comunicano tale decisione al Ministero, con le modalità previste dal comma 3».

3. All'art. 9, comma 2 le parole "entro 10 giorni" sono sostituite da "entro 30 giorni".

4. L'art. 9-*bis* è sostituito dal seguente:

«Art. 9-*bis* Disposizioni specifiche per il rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti.

1. Dal 2018 è applicato un limite massimo per domanda di 50 ettari. Le Regioni che vogliono applicare un limite massimo per domanda inferiore comunicano tale decisione al Ministero, con le modalità previste dell'art. 7-*bis* comma 3.

2. Dal 2018, nel caso in cui le richieste ammissibili superino la superficie di cui all'art. 6, comma 1 calcolata a livello regionale, ciascuna Regione può garantire il rilascio di autorizzazioni sino ad una superficie compresa tra 0,1 e 0,5 ha a tutti i richiedenti. Tale limite sarà di conseguenza ridotto se la superficie disponibile non è sufficiente a garantirne il rilascio a tutti i richiedenti. La scelta di applicare tale limite è comunicata dalle Regioni interessate entro dieci giorni dalla data di comunicazione da parte del Ministero alle Regioni delle richieste ammissibili.

3. Le autorizzazioni sono rilasciate sulla base di una graduatoria per ogni Regione fino all'esaurimento del numero di ettari da assegnare, secondo i criteri di cui all'art. 7-*bis*, comma 1 ovvero sulla base di un elenco nel caso di non applicazione dei criteri di priorità.

4. A seguito della attribuzione di cui al comma 3, le eventuali superfici disponibili sono assegnate proporzionalmente per il raggiungimento del livello di cui all'art. 6, comma 1, calcolato a livello regionale.

5. Se a seguito delle assegnazioni di cui ai commi 1, 3 e 4, sono disponibili ulteriori superfici, le stesse sono assegnate secondo quanto stabilito dall'art. 9, comma 6.

6. Per il 2018, la superficie non assegnata nel corso della precedente annualità, a seguito della rinuncia di cui al comma 2 dell'art. 9, è rilasciata, al netto della superficie necessaria al raggiungimento della soglia minima di 10 ettari di cui all'art. 6 comma 1, alle Regioni in cui insiste il cratere del sisma del 2016/2017, per complessivi 20 ettari e, per la restante parte ai richiedenti le nuove autorizzazioni per superfici situate all'interno della zona infetta da *Xylella fastidiosa*, ad eccezione dei 20 chilometri contigui alla zona cuscinetto, secondo le definizioni di cui all'art. 7, del decreto ministeriale del 7 dicembre 2016, al fine di prevedere una riconversione nelle aree colpite dalla fitopatia. L'istruttoria della verifica di tale requisito dovrà essere completata dalle Regioni entro il 30 maggio di ogni anno, pena la mancata applicazione dello stesso».

5. All'art. 10 è aggiunto in fine il seguente comma:

«4. Al fine di contrastare fenomeni elusivi del principio della gratuità e non trasferibilità della titolarità delle autorizzazioni (di cui all'art. 2, comma 3) conseguenti ad atti di trasferimento temporaneo della conduzione, anche nell'ambito del rispetto del miglioramento della competitività del settore nell'ambito delle singole Regioni, l'estirpazione dei vigneti effettuata prima dello scadere dei 6 anni dalla data di registrazione dell'atto di conduzione non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto in una Regione differente da quella in cui è avvenuto l'estirpo. La presente disposizione non si applica agli atti di trasferimento temporaneo registrati prima dell'entrata in vigore del presente decreto e per i quali è stata già effettuata l'estirpazione del vigneto, ovvero sia stata data la comunicazione d'intenzione di estirpo».

6. L'allegato II di cui all'art. 7-*bis* del decreto ministeriale n. 12272, del 15 dicembre 2015 e s.m.i. è sostituito dall'allegato I al presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2018

Il Ministro: MARTINA

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2018
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev n. 168

ALLEGATO I

«***ALLEGATO II Applicazione dei criteri di priorità (art. 7bis) e del limite massimo per domanda stabilito a livello regionale secondo l'articolo 9bis comma 1 - Tabella da compilare e trasmettere al Ministero, via PEC, entro il 30 gennaio di ogni anno.***
Dal 2018, è fissata l'applicazione dei criteri di priorità di cui all'articolo 7bis per l'intera superficie destinata alla crescita di cui all'articolo 6 comma 1 calcolata a livello regionale.
La scelta sulla ponderazione dei criteri e il limite massimo per domanda stabilito a livello regionale secondo l'articolo 9bis comma 1 sono così definiti:

REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA ………………………………………………

Nessun criterio di priorità	***Art 7bis comma 1 lettera a)*** *(organizzazioni senza scopo di lucro che ricevono superfici confiscate)*	***Art 7bis comma 1 lettera b)*** *(superfici caratterizzate da specifici vincoli naturali)*		***Art 7bis comma 1 lettera c)*** *(produzione biologica)*	***Art 9bis comma 1 lettera c)*** *(limite massimo per domanda)*
(X)	*Ponderazione (da 0 ad 1)*	*Tipologia superficie individuata 1);2);3);4);5);6)*	*Ponderazione (da 0 ad 1)*	*Ponderazione (da 0 ad 1)*	*Ettari (fino a 50 ettari)*

18A02595

DECRETO 28 marzo 2018.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio tutela Limone di Siracusa IGP.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il regolamento (UE) n. 96 della Commissione del 3 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 30 del 4 febbraio 2011 con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Limone di Siracusa»;

Visto il decreto del 18 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 53 del 5 marzo 2004, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela del Limone di Siracusa IGP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Limone di Siracusa»;

Visto il decreto del 10 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 77 del 1° aprile 2017, con il quale è stato confermato, da ultimo, al Consorzio di tutela del Limone di Siracusa IGP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Limone di Siracusa IGP»;

Vista la legge 28 luglio 2016 n. 154, ed in particolare l'art. 2 che ha introdotto il comma 17-*bis* all'art. 53, della legge n. 128/1999 e s.m.i. in base al quale lo statuto dei Consorzi di tutela deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi;

Visto che il Consorzio di tutela del Limone di Siracusa IGP ha adeguato il proprio statuto alle previsioni di cui all'art. 2 della legge n. 154/2016 e lo ha trasmesso per l'approvazione in data 26 febbraio 2018, prot. Mipaaf n. 13515 del 26 febbraio 2018;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto del Consorzio di tutela del Limone di Siracusa IGP nella nuova versione registrata a Noto in data 23 febbraio 2018, al numero di repertorio 100124 e al numero di raccolta 20542, con atto a firma del Notaio Emanuele Pensavalle,

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio di tutela del Limone di Siracusa IGP registrato a Noto in data 23 febbraio 2018, al numero di repertorio 100124 e al numero di raccolta 20542, con atto a firma del notaio Emanuele Pensavalle.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2018

Il dirigente: POLIZZI

18A02568

DECRETO 28 marzo 2018.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio di tutela della DOP Pecorino Crotonese.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela

delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle Denominazioni di origine protette (DOP) e delle Indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle Denominazioni di origine protette (DOP) e delle Indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il regolamento (UE) n. 1262/2014 della commissione del 18 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 341 del 27 novembre 2014 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Pecorino Crotonese»;

Visto il decreto del 10 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 76 del 31 marzo 2017, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela della DOP Pecorino Crotonese il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Pecorino Crotonese»;

Vista la legge 28 luglio 2016 n. 154, ed in particolare l'art. 2 che ha introdotto il comma 17-*bis* all'art. 53, della legge n. 128/1999 e s.m.i. in base al quale lo statuto dei Consorzi di tutela deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi;

Vista la comunicazione trasmessa a mezzo pec in data 8 gennaio 2018, con la quale il di tutela della DOP Pecorino Crotonese ha trasmesso proposta di modifica dello statuto consortile per adeguarlo alle previsioni di cui al citato art. 2 della 28 luglio 2016, n 154;

Vista la comunicazione Mipaaf trasmessa a mezzo pec del 9 gennaio 2018 con la quale l'Amministrazione ha preventivamente approvato la modifica allo statuto del Consorzio di tutela della DOP Pecorino Crotonese relativa all'adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 2 della legge n. 154/2016;

Visto che il Consorzio di tutela della DOP Pecorino Crotonese ha adeguato il proprio statuto nella versione approvata dall'Amministrazione e lo ha trasmesso per l'approvazione in data 26 febbraio 2018, prot. Mipaaf n. 13523;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto del Consorzio di tutela della DOP Pecorino Crotonese nella nuova versione registrata a Crotone, in data 16 febbraio 2018, al numero di repertorio 25.219 e al numero di raccolta 12.953, con atto a firma del notaio Carlo Perri;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio di tutela della DOP Pecorino Crotonese registrato a Crotone, in data 16 febbraio 2018, al numero di repertorio 25.219 e al numero di raccolta 12.953, con atto a firma del notaio Carlo Perri.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2018

Il dirigente: POLIZZI

18A02574

DECRETO 28 marzo 2018.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio per la tutela del formaggio Castelmagno.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il regolamento (UE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 163 del 2 luglio 1996 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Castelmagno»;

Visto il decreto del 10 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 160 del 10 luglio 2002, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio per la tutela del formaggio Castelmagno il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Castelmagno»;

Visto il decreto del 5 settembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 221 del 21 settembre 2017, con il quale è stato confermato da ultimo al Consorzio per la tutela del formaggio Castelmagno l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Castelmagno»;

Vista la legge 28 luglio 2016 n. 154, ed in particolare l'art. 2 che ha introdotto il comma 17-*bis* all'art. 53, della legge n. 128/1999 e s.m.i. in base al quale lo statuto dei Consorzi di tutela deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi;

Vista la comunicazione trasmessa a mezzo pec in data 7 febbraio 2018, prot. Mipaaf n. 8912 dell'8 febbraio 2018, con la quale il Consorzio per la tutela del formaggio Castelmagno ha trasmesso proposta di modifica dello statuto consortile per adeguarlo alle previsioni di cui al citato art. 2 del 28 luglio 2016, n 154;

Vista la comunicazione Mipaaf trasmessa a mezzo pec del 15 febbraio 2018 con la quale l'Amministrazione ha preventivamente approvato la modifica allo statuto del Consorzio per la tutela del formaggio Castelmagno relativa all'adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 2 della legge n. 154/2016;

Visto che il Consorzio per la tutela del formaggio Castelmagno ha adeguato il proprio statuto nella versione approvata dall'Amministrazione e lo ha trasmesso per l'approvazione in data 23 marzo 2018, prot. Mipaaf n. 21079;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto del Consorzio per la tutela del formaggio Castelmagno nella nuova versione registrata a Cuneo, in data 21 marzo 2018, al numero di repertorio 93042 e al numero di raccolta 22891, con atto a firma del Notaio Ivo Grosso;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio per la tutela del formaggio Castelmagno registrato a Cuneo, in data 21 marzo 2018, al numero di repertorio 93042 e al numero di raccolta 22891, con atto a firma del Notaio Ivo Grosso.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2018

Il dirigente: POLIZZI

18A02577

DECRETO 28 marzo 2018.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio di tutela del Limone di Rocca Imperiale IGP.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il regolamento (UE) n. 149 della Commissione del 20 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 48 del 21 febbraio 2012 con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Limone di Rocca Imperiale»;

Visto il decreto ministeriale del 2 settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 222 del 22 settembre 2019 con

il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela del Limone di Rocca Imperiale IGP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Limone di Rocca Imperiale»;

Vista la legge 28 luglio 2016 n. 154, ed in particolare l'art. 2 che ha introdotto il comma 17-*bis* all'art. 53, della legge n. 128/1999 e s.m.i. in base al quale lo statuto dei Consorzi di tutela deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi;

Visto che il Consorzio di tutela del Limone di Rocca Imperiale IGP ha adeguato il proprio statuto alle previsioni di cui all'art. 2 della legge n. 154/2016 e lo ha trasmesso per l'approvazione in data 23 febbraio 2018, prot. Mipaaf n. 13487 del 26 febbraio 2018;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto del Consorzio di tutela del Limone di Rocca Imperiale IGP nella nuova versione registrata a Castrovillari in data 21 febbraio 2018, al numero di repertorio 246, serie 1T, con atto a firma del Notaio Adriana Perrotta;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio di tutela del Limone di Rocca Imperiale IGP registrato a Castrovillari in data 21 febbraio 2018, al numero di repertorio 246, serie 1T, con atto a firma del Notaio Adriana Perrotta.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2018

Il dirigente: POLIZZI

18A02578

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 28 marzo 2018.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Atazanavir Teva», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 475/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determinazione con la quale la società Teva Italia S.R.L. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Atazanavir Teva»;

Vista la domanda con la quale la società Teva Italia S.R.L. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con A.I.C. numeri 043462011, 043462023, 043462035, 043462047, 043462050, 043462062, 0434620074, 0434620086 e 043462112;

Visto il parere della commissione tecnico-scientifica nella seduta del 4 dicembre 2017;

Visto il parere del comitato prezzi e rimborso nella seduta del 23 gennaio 2018;

Vista la deliberazione n. 6 del febbraio 2018 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ATAZANAVIR TEVA nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezioni:

«150 mg capsule rigide» 60 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 043462011 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 273,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 450,56;

«150 mg capsule rigide» 60 × 1 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 043462023 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 273,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 450,56;

«150 mg capsule rigide» 60 capsule in flacone HDPE;

A.I.C. n. 043462035 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa):€ 273,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 450,56;

«200 mg capsule rigide» 60 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 043462047 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 354,90.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 585,73;

«200 mg capsule rigide» 60 × 1 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 043462050 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 354,90.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 585,73;

«200 mg capsule rigide» 60 capsule in flacone HDPE;

A.I.C. n. 043462062 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 354,90.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 585,73;

«300 mg capsule rigide» 30 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 043462074 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 273,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 450,56;

«300 mg capsule rigide» 30 × 1 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 043462086 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 273,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 450,56;

«300 mg capsule rigide» 30 capsule in flacone HDPE;

A.I.C. n. 043462112 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 273,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 450,56.

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo *ex factory* come da condizioni negoziali.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Atazanavir Teva» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Atazanavir Teva» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - infettivologo (RNRL).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 28 marzo 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

18A02435

DETERMINA 28 marzo 2018.

Classificazione del medicinale per uso umano «Nitisinone MDK», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 476/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento

dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Vista la determinazione n. 1869/2017 del 13 novembre 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 286 del 7 dicembre 2017, relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189 di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la società Mendelikabs Europe Limited ha chiesto la classificazione delle confezioni con A.I.C. n. 045620034/E, 045620010/E e 045620022/E;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 4 dicembre 2017;

Visto il parere del comitato prezzi e rimborso nella seduta del 23 gennaio 2018;

Vista la deliberazione n. 6 in data 22 febbraio 2018 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale NITISINONE MDK nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: trattamento dei pazienti adulti e pediatrici (di qualsiasi fascia d'età) con diagnosi confermata di tirosinemia ereditaria di tipo 1 (HT-1), in associazione con ridotto apporto alimentare di tirosina e fenilalanina.

Confezioni:

«10 mg capsule rigide» - 60 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 045620034/E (in base 10); Classe di rimborsabilità: A; Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 2262,11; Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4242,58;

«5 mg capsule rigide» - 60 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 045620022/E (in base 10); Classe di rimborsabilità: A; Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 1248,06; Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 2340,73;

«2 mg capsule rigide» - 60 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 045620010/E (in base 10); Classe di rimborsabilità: A; Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 624,03; Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1170,36.

La classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Nitisinone MDK» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo *ex factory* come da condizioni negoziali.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Nitisinone MDK» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 4.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 28 marzo 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

18A02443

DETERMINA 28 marzo 2018.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Sorbiclis», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 477/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute

di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società Laboratorio Farmaceutico SIT Specialità Igienico Terapeutiche S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Sorbiclis»;

Vista la domanda con la quale la società Laboratorio Farmaceutico SIT Specialità Igienico Terapeutiche S.r.l. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con A.I.C. n. 011825039;

Visto il parere della commissione tecnico scientifica nella seduta del 4 dicembre 2017;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale SORBICLIS nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «adulti 36,00 g + 0,24 g soluzione rettale» 20 flaconi in pe da 120 ml con cannula - A.I.C. n. 011825039;

classe di rimborsabilità: «C».

Validità del contratto: 24 mesi.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Sorbiclis» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Sorbiclis» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 28 marzo 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

18A02444

DETERMINA 28 marzo 2018.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Fulvestrant Teva», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 482/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società Teva Italia S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Fulvestrant Teva»;

Vista la domanda con la quale la società Teva Italia S.r.l. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con A.I.C. n. 044085025 e 044085013;

Visto il parere della commissione tecnico scientifica nella seduta del 4 dicembre 2017;

Visto il parere del comitato prezzi e rimborso nella seduta del 23 gennaio 2018;

Vista la deliberazione n. 6 del 22 febbraio 2018 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale FULVESTRANT TEVA nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «250 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa da 5 ml con ago di sicurezza - A.I.C. n. 044085013 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 320,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 528,13;

confezione: «250 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 2 siringhe da 5 ml con ago di sicurezza - A.I.C. n. 044085025 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 640,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1056,26.

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo *ex factory* come da condizioni negoziali.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Fulvestrant Teva» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti- oncologo (RNRL).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 28 marzo 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

18A02445

DETERMINA 28 marzo 2018.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Nasonex», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 507/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società New Pharmashop S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Nasonex»;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e s.m.i.;

Vista la domanda con la quale la società New Pharmashop S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione con A.I.C. n. 045327018;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 4 dicembre 2017;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale NASONEX nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione flacone da 140 erogazioni» - A.I.C. n. 045327018 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Nasonex» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 28 marzo 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

18A02446

DETERMINA 28 marzo 2018.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Colecalciferolo Pensa», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 509/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società FG S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale COLECALCIFEROLO PENSA;

Visto il codice di procedura autorizzativo AIN/2015/374;

Vista l'istanza con la quale la società FG S.r.l. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con A.I.C. n. 043935016, 043935028, 043935030, 043935042 e;

Visto il parere della commissione tecnico scientifica nella seduta del 17 gennaio 2018;

Visto il parere del comitato prezzi e rimborso nella seduta del 23 gennaio 2018;

Vista la deliberazione n. 6 del 22 febbraio 2018 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale COLECALCIFEROLO PENSA nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezioni:

«10.000 UI/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 043935016 (in base 10); Classe di rimborsabilità: A; Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 2,66; Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4,99;

«25.000 UI/2,5 ml soluzione orale» 1 contenitore monodose in vetro da 2,5 ml - A.I.C. n. 043935028 (in base 10); Classe di rimborsabilità: A; Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 2,66; Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4,99;

«25.000 UI/2,5 ml soluzione orale» 2 contenitori monodose in vetro da 2,5 ml - A.I.C. n. 043935030 (in base 10); Classe di rimborsabilità: A; Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 4,14; Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7,76;

«25.000 U.I./2.5 ml soluzione orale» 4 contenitori monodose in vetro da 2.5 ml - A.I.C. n. 043935046 (in base 10); Classe di rimborsabilità: C.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Colecalciferolo Pensa» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Colecalciferolo Pensa» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 28 marzo 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

18A02502

DETERMINA 28 marzo 2018.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Tomaino», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 510/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Visto il codice di procedura autorizzativa AIN/2015/214;

Vista la determinazione con la quale la società Epifarma S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Tomaino»;

Vista l'istanza con la quale la società Epifarma S.r.l. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con A.I.C. n. 043901014, 043901026, 043901038 e 043901040;

Visto il parere della commissione tecnico scientifica nella seduta del 17 gennaio 2018;

Visto il parere del comitato prezzi e rimborso nella seduta del 23 gennaio 2018;

Vista la deliberazione n. 6 del 22 febbraio 2018 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale TOMAINO nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «10.000 UI/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 043901014 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 2,66;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4,99;

confezione: «25.000 UI/2,5 ml soluzione orale» 1 contenitore monodose in vetro da 2,5 ml - A.I.C. n. 043901026 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 2,66;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4,99;

confezione: «25.000 UI/2,5 ml soluzione orale» 2 contenitori monodose in vetro da 2,5 ml - A.I.C. n. 043901038 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 4,14;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7,76;

confezione: «25.000 UI/2,5 ml soluzione orale» 4 contenitori monodose in vetro da 2,5 ml - A.I.C. n. 043901038 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C».

Validità del contratto: 24 mesi.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Tomaino» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Cassificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Tomaino» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 28 marzo 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

18A02447

DETERMINA 28 marzo 2018.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Esomeprazolo Doc», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 511/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società Doc Generici S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale ESOMEPRAZOLO DOC;

Vista la domanda con la quale la società Doc Generici S.r.l. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con A.I.C. n. 040837130, 040837142, 040837027 e 040837041;

Visto il parere della commissione tecnico scientifica nella seduta del 17 gennaio 2018;

Visto il parere del comitato prezzi e rimborso nella seduta del 23 gennaio 2018;

Vista la deliberazione n. 6 del 22 febbraio 2018 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ESOMEPRAZOLO DOC nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezioni:

«20 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister OPA/AL/PE/HDPE/AL - A.I.C. n. 040837027 (in base 10); Classe di rimborsabilità: A; Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 5,52; Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 10,36; Nota AIFA: 1+48;

«40 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister OPA/AL/PE/HDPE/AL - A.I.C. n. 040837041 (in base 10); Classe di rimborsabilità: A; Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 7,17; Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 13,44; Nota AIFA: 1+48;

«20 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 040837130 (in base 10); Classe di rimborsabilità: A; Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 5,52; Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 10,36; Nota AIFA: 1+48;

«40 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 040837142 (in base 10); Classe di rimborsabilità: A; Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 7,17; Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 13,44; Nota AIFA: 1+48.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Esomeprazolo Doc» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Esomeprazolo Doc» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 28 marzo 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

18A02503

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 22 dicembre 2017.

Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020. Assegnazione di risorse al fondo di garanzia per le piccole medie imprese previsto dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662. (Delibera n. 94/2017).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e in particolare l'art. 4 che dispone che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione - di seguito FSC - e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa agenzia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014 che istituisce, tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, il Dipartimento per le politiche di coesione;

Considerato che la legge 27 dicembre 2013, n. 147 e, in particolare, il comma 6 dell'art. 1, individua in 54.810 milioni di euro le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020 iscrivendone in bilancio l'80 per cento (43.848 milioni di euro);

Considerato che la legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, in particolare, il comma 703 dell'art. 1, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

Considerato che la legge 11 dicembre 2016, n. 232 per gli anni 2020 e successivi integra la dotazione FSC 2014-2020 della restante quota del 20 per cento inizialmente non iscritta in bilancio, pari a 10.962 milioni di euro;

Considerato, altresì che il comma 53 dell'art. 1 della citata legge n. 147 del 2013, come modificato dall'art. 8-*bis*, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33 prevede che mediante riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, e in coerenza con le relative finalità, sono assegnati 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e che con apposita delibera del CIPE sono altresì assegnati al predetto Fondo di garanzia, a valere sul medesimo Fondo per lo sviluppo e la coesione, ulteriori 600 milioni di euro;

Vista la delibera di questo Comitato n. 21 del 2014, con la quale, in applicazione del citato art. 1, comma 53, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono stati, tra l'altro, assegnati 600 milioni di euro destinati alla copertura del finanziamento aggiuntivo del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2016, con il quale, tra l'altro, è stato nominato Ministro senza portafoglio il professor Claudio De Vincenti;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in pari data con il quale allo stesso Ministro è conferito l'incarico relativo alla coesione territoriale e al Mezzogiorno e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2017 recante la delega di funzioni al Ministro stesso;

Vista la nota del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno prot. n. 940 del 24 novembre 2017 unitamente all'allegata nota informativa predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione, come successivamente sostituita con la nota prot. n. 4652 del 13 dicembre 2017, concernente la proposta di assegnazione, a valere sulle risorse FSC 2014-2020, di un importo di 300 milioni di euro al già citato Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

Tenuto conto che in data 5 ottobre 2017 la Cabina di Regia - istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016 per lo svolgimento delle funzioni di programmazione del FSC 2014-2020 previste dalla lettera *c)* del citato comma 703 dell'art. 1 della legge di stabilità 2015 - ha condiviso l'opportunità di tale assegnazione;

Rilevato che nella citata nota informativa predisposta dal Dipartimento per le politiche di coesione si da atto che le risorse di cui si propone l'assegnazione verranno utilizzate in coerenza con i criteri di riparto del Fondo sviluppo e coesione, 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento in quelle del Centro-Nord;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art. 3, della delibera 30 aprile 2012, n. 62 recante il regolamento di questo Comitato;

Vista la nota del 22 dicembre 2017, prot. n. 6245-P, predisposta per la seduta del Comitato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, così come integrata dalle osservazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, acquisite in seduta ed entrambe poste a base della odierna seduta del Comitato;

Delibera:

Ai sensi dell'art. 1, comma 53, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 come modificato dall'art. 8-*bis*, comma 2, della legge 24 marzo 2015, n. 33, è disposta una assegnazione di 300 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione FSC 2014-2020 al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

La suddetta assegnazione è imputata per 28 milioni di euro all'annualità 2014, per 85,5 milioni di euro all'annualità 2015, per 186,5 milioni di euro all'annualità 2016.

L'utilizzo delle risorse assegnate avverrà nel rispetto del criterio di riparto percentuale dell'80 per cento al Mezzogiorno e del 20 per cento al Centro-Nord.

Il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri predisporrà apposita relazione annuale da inviare al Comitato relativa alle richieste annuali di accesso al Fondo di garanzia e all'utilizzo delle risorse.

Roma, 22 dicembre 2017

Il Presidente: GENTILONI SILVERI

Il segretario: LOTTI

Registrata alla Corte dei conti il 28 marzo 2018
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 283

18A02573

DELIBERA 22 dicembre 2017.

Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - Modifica al piano degli interventi per l'isola di Lampedusa (Delibera CIPE n. 39 del 2015). (Delibera n. 96/2017).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in particolare l'art. 4, il quale stabilisce che il Fondo per le aree sottoutilizzate sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (di seguito FSC) e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale (di seguito «Agenzia»), la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014 che istituisce, tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, il Dipartimento per le politiche di coesione;

Considerato che la legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed in particolare il comma 6 dell'art. 1, individua in 54.810 milioni di euro le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020 iscrivendone in bilancio l'80 per cento, pari a 43.848 milioni di euro;

Considerato che la legge 23 dicembre 2014, n. 190 ed in particolare il comma 703 dell'art. 1, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

Considerato che la legge 11 dicembre 2016, n. 232, per gli anni 2020 e successivi, integra la dotazione FSC 2014-2020 della restante quota del 20 per cento inizialmente non iscritta in bilancio, pari a 10.962 milioni di euro;

Vista la delibera di questo Comitato n. 39 del 2015, con la quale, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 319 dell'art. 1 della citata legge legge 27 dicembre 2013, n. 147, è stato approvato il Piano degli interventi per l'Isola di Lampedusa, concernente interventi di miglioramento dell'efficienza della rete idrica, di riqualificazione urbanistica e di potenziamento e ammodernamento dell'edilizia scolastica, ed è stato assegnato al Comune di Lampedusa e Linosa un importo complessivo di 20 milioni di euro per il triennio 2014-2016 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 dicembre 2016, con il quale, tra l'altro, è stato nominato Ministro senza portafoglio il professor Claudio De Vincenti e visti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri pari data con il quale allo stesso Ministro è conferito l'incarico relativo alla coesione territoriale e al Mezzogiorno e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2017 recante la delega di funzioni al Ministro stesso;

Vista la nota del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno prot. n. 912 del 10 novembre 2017, unitamente all'allegata nota informativa predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione, con

la quale viene trasmessa a questo Comitato la delibera del Comune di Lampedusa e Linosa del 6 ottobre 2017 concernente la modifica degli interventi del Piano di cui alla citata delibera CIPE n. 39 del 2015, resasi necessaria al fine di garantire la realizzazione di interventi urgenti di natura igienico-sanitaria e formulare una nuova stima più contenuta del fabbisogno delle risorse destinate agli interventi di riqualificazione urbana e territoriale. Gli interventi, a parità di risorse complessive, sono rimodulati come di seguito indicato:

a) miglioramento dell'efficienza della rete idrica e manutenzione delle sotto-reti: aumento da 5.800.000 euro inizialmente previsti a 8.450.000 euro;

b) riqualificazione urbana e territoriale: riduzione da 7.900.000 euro a 5.250.000 euro;

c) ammodernamento dell'edilizia scolastica e delle dotazioni urbane per attività civiche: invarianza della dotazione originaria di 5.750.000 euro;

d) coordinamento e monitoraggio dell'attuazione del Piano: invarianza della dotazione originaria di 550.000 euro;

Vista la successiva nota prot. n. 1023 del 22 dicembre 2017 del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, con la quale, in risposta alle osservazioni avanzate dal Ministero dell'economia e delle finanze a seguito della riunione preparatoria del CIPE del 14 dicembre 2017, è stata trasmessa la nota integrativa predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62 recante il regolamento di questo Comitato;

Vista la nota del 22 dicembre 2017, prot. n. 6245-P, predisposta per la seduta del Comitato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, così come integrata dalle osservazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, acquisite in seduta, ed entrambe poste a base dell'esame della presente proposta dell'odierna seduta del Comitato;

Sulla proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno;

Delibera:

1. Approvazione rimodulazione interventi

Al fine di garantire la realizzazione di interventi urgenti di natura igienico-sanitaria e formulare una nuova stima più contenuta del fabbisogno delle risorse destinate agli interventi di riqualificazione urbana e territoriale, è approvata la rimodulazione del Piano degli interventi per l'Isola di Lampedusa, di cui alla delibera di questo Comitato n. 39 del 2015 citata nelle premesse. La ripartizione delle risorse per settore d'intervento è rimodulata come di seguito indicato:

a) miglioramento dell'efficienza della rete idrica e manutenzione delle sotto-reti: aumento da 5.800.000 euro a 8.450.000 euro;

b) riqualificazione urbana e territoriale: riduzione da 7.900.000 euro a 5.250.000 euro;

c) ammodernamento dell'edilizia scolastica e delle dotazioni urbane per attività civiche: invarianza della dotazione originaria di 5.750.000 euro;

d) coordinamento e monitoraggio dell'attuazione del Piano: invarianza della dotazione originaria di 550.000 euro.

2. Altre disposizioni

2.1 Il profilo di spesa per la realizzazione degli interventi rimane invariato rispetto a quello già adottato con la delibera CIPE n. 39 del 2015.

2.2 Il Dipartimento per le politiche di coesione riferisce al CIPE sullo stato di attuazione degli interventi e sulle ragioni dei ritardi riscontrati nella definizione e nell'attuazione del Piano.

2.3 Per tutto quanto non specificamente indicato nella presente delibera, si applicano le regole di funzionamento di cui alla delibera di questo Comitato n. 39 del 2015.

Roma, 22 dicembre 2017

Il Presidente: GENTILONI SILVERI

Il segretario: LOTTI

Registrata alla Corte dei conti il 26 marzo 2018
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 265

18A02572

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Entrata in vigore dell'Accordo tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Colombia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 28 maggio 2013.

Si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Colombia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 28 maggio 2013.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 187 del 27 novembre 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 19 dicembre 2017.

In conformità al suo articolo 12, l'Accordo è entrato in vigore il 1° febbraio 2018.

18A02686

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 13 febbraio 2018 del Ministero della salute, recante: «Individuazione delle modalità che rendono possibile la donazione di medicinali per uso umano non utilizzati a enti del Terzo settore.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 80 del 6 aprile 2018).

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 27, seconda colonna della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nella rubrica dell'art. 3, dove è scritto: «Soggetti *donatari* dei medicinali», leggasi: «Soggetti *donatori* dei medicinali».

Inoltre, all'art. 11, comma 1, penultimo rigo, dove è scritto: «*defmite*», leggasi: «*definite*».

18A02646

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-085) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.